

Mag/2017



# CAMMINO DIRITTO

*Articoli Divulgativi*

ISSN 2421-7123  
Cammino Diritto (Periodico online)

---

Rivista  
**Giuridica**  
*online*

# RASSEGNA ARTICOLI G - SETTORE DIVULGA

---

**MENSILE ONLINE**

**Direttore:** Raffaele GIAQUINTO (Giornalista iscritto presso l'ODG di Napoli)

**Direttore Scientifico:** Alessio GIAQUINTO

**Comitato Scientifico:** Alessandra INCHINGOLO, Angela CUOFANO, Francesco ORABONA, C  
Marco NIGRO, Saverio SETTI, Valeria LUCIA

**Comitato dei Revisori:** Annamaria DI CLEMENTE, Ida MORELLI, Ilaria TACCOLA, Ilaria VA  
MADDALUNA, Salvatore AROMANDO

**Redazione:** Giuseppe FERLISI, Ilaria FERRARA, Salvatore AROMANDO

---

RIEPILOGO DATI PER IL DEPOSITO PRESSO IL MINISTERO DEI BENI ARTISTICI E CUI  
D'AUTORE

---

Denominazione della Rivista: **Cammino Diritto**

ISSN: 2532-9871

Codice CINECA: E243140

Registrazione: Tribunale di Salerno n° 12/2015

Periodicità: Periodico (on-line)

Sede: Via C. Turco,4 - 84091 Battipaglia (SA)

Editore: CAMMINO DIRITTO di Arianna Rotella

ISP (Internet Service Provider): aruba.it – [www.camminodiritto.it](http://www.camminodiritto.it)

Indirizzo web: <http://www.camminodiritto.it/index.asp>

Indirizzo e-mail: [redazione@camminodiritto.it](mailto:redazione@camminodiritto.it)

Recapito telefonico: 02 87188451

# Indice dei contenuti

---

- 1 - L'ATTO DI CONFERIMENTO IN TRUST NON HA EFFETTO TRASLATIVO.  
autore: **Pasquale Ragone**, pubblicazione martedì 2 maggio 2017
- 2 - QUALI DELIBERE CONDOMINIALI HANNO EFFICACIA SENZA IL PROPRIO CONSENSO?  
autore: **Giuseppe Ferlisi**, pubblicazione mercoledì 3 maggio 2017
- 3 - L'AZIONE DI RIDUZIONE DELLA QUOTA DI LEGITTIMA  
autore: **Sara Sammito**, pubblicazione sabato 6 maggio 2017
- 4 - COMPENSO DEGLI AVVOCATI: NESSUN LEGALE PUÒ LAVORARE GRATIS!  
autore: **Fulgenzio Senatore**, pubblicazione lunedì 8 maggio 2017
- 5 - AIUTI DI STATO E SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SIEG) NEL CASO "SAR"  
autore: **Luigimaria Riccardi**, pubblicazione martedì 9 maggio 2017
- 6 - FOCUS DIRITTO CIVILE: SALE AND LEASE BACK, QUALI RAPPORTI CON IL DIVIETO DI P/A  
autore: **Pierluigi Montella**, pubblicazione mercoledì 10 maggio 2017
- 7 - I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA GIUSTA CAUSA NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI LICEN  
autore: **Sara Sammito**, pubblicazione giovedì 11 maggio 2017
- 8 - IL CRITERIO DEL "TENORE DI VITA MATRIMONIALE" È CONTRARIO AGLI EFFETTI ESTIN  
autore: **Valeria Lucia**, pubblicazione sabato 13 maggio 2017
- 9 - LA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE EX ART. 1669 DEL CODICE CIVILE  
autore: **Graziella Soluri**, pubblicazione lunedì 15 maggio 2017
- 10 - GIUSTIZIA E WELFARE: MISURE DI SICUREZZA NON DETENTIVE E POLITICHE DI INCLU  
autore: **Gaspere Dalia**, pubblicazione martedì 16 maggio 2017
- 11 - PRATICHE CONCORDATE TRA IMPRESE E CONDOTTA DEL PRESTATORE DI SERVIZI IND  
autore: **Valeria Lucia**, pubblicazione mercoledì 17 maggio 2017
- 12 - LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI  
autore: **Agostino Sabatino**, pubblicazione lunedì 22 maggio 2017
- 13 - LA NOZIONE DI AMMINISTRATORE DI FATTO EX ART. 2639 C.C.  
autore: **Antonella Storti**, pubblicazione mercoledì 24 maggio 2017
- 14 - STALKING: LO STATO DI APPRENSIONE NON PUÒ ESSERE SOLO "VEROSIMILE"  
autore: **Massimiliano Pace**, pubblicazione giovedì 25 maggio 2017
- 15 - ADULTERIO SOTTO GLI OCCHI DEL CONIUGE? E' REATO DI MALTRATTAMENTI.  
autore: **Fiorella Floridia**, pubblicazione venerdì 26 maggio 2017
- 16 - LUXEMBURGO: SE HA ACABADO EL "PARAÍSO FISCAL"  
autore: **Enza Cubicciotti**, pubblicazione sabato 27 maggio 2017
- 17 - DOMINION AND SUICIDE  
autore: **Loredana Vega**, pubblicazione domenica 28 maggio 2017
- 18 - LA REVOCAZIONE DELLA DONAZIONE PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI EX ART. 803 C.C.  
autore: **Sara Sammito**, pubblicazione martedì 30 maggio 2017
- 19 - CONDOMINIO: COME SI PROVA L'ERRORE NELLE TABELLE MILLESIMALI?  
autore: **Graziella Soluri**, pubblicazione mercoledì 31 maggio 2017

# L'ATTO DI CONFERIMENTO IN TRUST NON HA EFFET

*Il Tribunale di Monza (con ordinanza del 17 gennaio 2017) ha statuito che l'atto di conferimento in trust, se ha solo l'effetto traslativo e realizza una mera segregazione patrimoniale. La nullità del trust, non incidendo sulla titolarità del bene, che rimane in capo al disponente.*

**Pasquale Ragone** - Pubblicazione, martedì 2 maggio 2017  
Redattore: **Rosa Mugavero**

La fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale di Monza riguarda la costituzione di un trust (in cui il disponente svolge sia la funzione di *settlor* che quella di *trustee*), nel quale era stato conferito un immobile. In una sentenza di primo grado poi, il trust veniva dichiarato nullo ed il conferente veniva altresì condannato a restituire il bene.

Successivamente l'immobile veniva trasferito in favore di una società immobiliare a fronte della quale tuttavia non furono pagate, inducendo così l'istituto di credito a procedere ad esecuzione forzata. In sede di nullità del trust, si dibatteva sia in ordine alla sorte del bene, sia in ordine alla spettanza dell'obbligazione.

Il tribunale di Monza con l'ordinanza del 17 gennaio 2017 ha ritenuto che nel caso di specie la **tipologia di trust è caratterizzata dalla circostanza per cui la figura di disponente e di Trustee sono la stessa persona**. Nel caso di specie, il disponente si è limitato esclusivamente a realizzare una mera segregazione patrimoniale, senza che però tale patologia del negozio determini effetti in ordine alla titolarità del bene.

Quanto precisato dal Tribunale di Monza è perfettamente aderente con quanto ritenuto dalla giurisprudenza. La tipologia di trust è caratterizzata dalla circostanza per cui la figura di disponente e di Trustee sono la stessa persona, limitandosi il disponente ad apporre un vincolo di destinazione su alcuni suoi beni, se non altro tipico del trust. Dunque nel trust autodichiarato il disponente non trasferisce i beni del trust fund al Trustee, e perciò pur se non potrà più trarre vantaggi economici e personali da essi come se fossero dei beni stessi, dovendo gestirli secondo quanto previsto nell'atto istitutivo del trust. La dichiarazione di nullità del trust, non incidendo sulla titolarità dei beni, non ha alcun effetto se non quello di rendere inefficace l'effetto segragativo unidirezionale del negozio, non incidendo sulla titolarità dei beni.

Tale ricostruzione ha notevole **rilevanza soprattutto sul piano fiscale**, in merito alla tassazione del trust.

Infatti la tesi seguita dal Tribunale di Monza (il quale però come si è detto ha ad oggetto un'ipotesi di trust), pare essere stata seguita anche dalla **Commissione Provinciale Tributaria di Milano** della quale invece il Disponente/*settlor*, affida e trasferisce in proprietà ad un soggetto terzo/ *Trustee* dal disponente stesso, nell'interesse di uno o più beneficiari.

Orbene, secondo la Commissione tributaria di Milano, il conferimento di beni in trust, che è applicato (e, in mancanza di applicazione delle relative franchigie ove possibile), nel caso di specie sarebbe esente da imposte, in quanto manca del tutto un vero e proprio trasferimento, dovendo invece dette imposte essere corrisposte al momento in cui eventualmente si potrà verificare un vero e proprio trasferimento immobiliare.

La decisione ribalta l'**orientamento dell'Agenzia delle Entrate**, ritenendo che il trust non sia un'entità autonoma, ma che il trustee, disponendo dei beni del *trust fund*, senza che sia attribuibile al beneficiario, è invece sostenuto dalla Amministrazione finanziaria nella **circolare n. 48/E del 6 agosto 2007**. Secondo l'Amministrazione, «una *dual ownership*, vale a dire da una doppia proprietà, l'una ai fini dell'amministrazione -in carica- e l'altra ai fini dell'imposta, il trust esprime un concetto di proprietà non proprio allineato a quello conosciuto nei paesi dell'area dell'euro (art. 73 ndr) del TUIR, quali soggetti autonomi d'imposta».

# QUALI DELIBERE CONDOMINIALI HANNO EFFICACIA

## *Uno sguardo alla differenza tra clausole contrattuali e clausole convenzionali in propria sfera privata*

**Giuseppe Ferlisi** - Pubblicazione, mercoledì 3 maggio 2017  
Redattore: **Andrea Senatore**

Il condominio e l'efficacia delle delibere condominiali rappresentano una questione da sempre di difficile esplicazione più immediata del diritto nel quotidiano.

Sicuramente le Assemblee Condominiali rappresentano per molti un vero e proprio incubo, cui esaltavano l'aspetto tragicomico.

In questo articolo si affronterà una questione estremamente immediata - che potrà aiutare i condomini disciplinabili da una delibera condominiale adottata a maggioranza e non all'unanimità; in mancanza senza il vostro (nostro) consenso.

Nel regolamento condominiale possono essere contenute due tipi di clausole: **le clausole c.d. regolamentari**. Le prime disciplinano la gestione e l'uso delle cose comuni, la tutela del decoro dell'edificio, **vincolanti per tutti i condòmini**, anche per la minoranza dissenziente, nonché per tutti gli eredi e i successori. Impongono pesi e limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condòmini sulle parti di loro proprietà. Recentemente la **sentenza n. 5657 del 20 marzo 2015 della Cassazione** è intervenuta proprio su questo ultimo tipo, in considerazione del contenuto particolare delle stesse. I giudici di legittimità hanno annullato (per l'accesso ad alcuni condòmini ad alcune zone del condominio), in quanto lesive dei diritti di proprietà, le clausole che, se approvate all'unanimità dall'assemblea o facciano parte del regolamento condominiale predisposto e accettato da tutti i condòmini.

L'**opponibilità** delle singole clausole del regolamento può avvenire, sostanzialmente, mediante:  
- l'**accettazione espressa**, ossia attraverso il richiamo delle clausole in questione, nel rogito di acquisto di natura contrattuale sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora - indipendentemente se sia fatto riferimento al regolamento stesso od alla semplice menzione di esso nel contratto;  
- la **trascrizione** del regolamento nei registri immobiliari (n.b.: il regolamento non è un atto di proprietà di acquisto di ciascun condòmino): in tale caso non è necessario che tali clausole siano richiamate in trascrizione.

È frequente, specialmente negli ultimi anni, che il regolamento condominiale venga predisposto

all'approvazione da parte dell'assemblea condominiale.

Tale regolamento diventerà efficace per ciascun condòmino solo a seguito dell'impegno assunto. Venendo alla "trascrizione", approfondiamo la questione per capire meglio in quale atto possiate che quindi vi abbia già "messo in scacco" rispetto alla questione che si intende difendere.

Il regolamento contrattuale che, spesso e volentieri, impone anche limiti alla proprietà nei appartamenti ovvero semplicemente richiamato nello stesso.

Tale allegazione è fisica all'atto di compravendita e, come detto, è pari anche il mero richiamo; in talché le clausole nello stesso contenute risultano comunque vincolanti per i nuovi condòmini acquistati, in virtù del fatto che già il mero richiamo presuppone la conoscenza e l'accettazione del **Cass. sent. n. 19212, del 28.09.2016** : "*le clausole del regolamento condominiale di natura concernenti ai condòmini sulle parti di loro esclusiva proprietà, purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, indipendentemente dalla trascrizione nell'atto di acquisto, si sia fatto riferimento al regolamento, deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto*").

Non dobbiamo poi dimenticare che, anche in presenza di un regolamento contrattuale già previsto all'applicazione della normativa del **codice del consumo**. La giurisprudenza ha infatti ritenuto che di converso l'acquirente possa considerarsi quale "*consumatore*", pertanto l'adesione del venditore-professionista, che il primo non ha avuto di fatto la possibilità di conoscere prima della protezione di cui all'**art. 36 n. 2, lett. c) d.lgs 206/2005**.

Ogni condòmino può - nei casi di violazione dei principi prima menzionati - **impugnare entro 30 giorni** della comunione davanti all'autorità giudiziaria. Per coloro non presenti al momento della deliberazione comunicata la deliberazione. L'autorità giudiziaria decide con un'unica sentenza sulle opposizioni. Decorso tale termine senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli

Il ragionamento giuridico che sottende la differenza tra clausole contrattuali o regolamentari posti al condominio ed il diritto dei singoli proprietari di poter godere liberamente del proprio bene protetto e dichiarato restringibile solamente dalle clausole contrattuali.

Per utilizzare le parole di **Cass. n. 6768 del 15.06.1991**: "*le norme dei regolamenti condominiali, sia delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, sia delle parti comuni dell'edificio, in quanto esplicazione del diritto di proprietà, hanno natura contrattuale e debbono perciò essere approvate all'unanimità delle parti comuni e dei servizi condominiali – all'unanimità*".

"*Il regolamento di condominio può disciplinare le situazioni di diritto reale riguardanti le parti comuni e cioè quando sia stato predisposto dall'unico originario proprietario dell'edificio, adottato con il consenso unanime dei condòmini manifestato nelle forme prescritte*" (**Cass. 5065/1991**). Inoltre la Cassazione, con sentenza n. 3848/85, ha stabilito che rientra in questa categoria (e cioè **determinata destinazione alla porzione di sua proprietà esclusiva**, poiché consistente in una l

derivare da una deliberazione assembleare adottata con le maggioranze previste per la regolamentazione presuppone un titolo convenzionale con la accettazione del vincolo da parte del condomino stesso. In difetto di tale accettazione, pertanto, deve escludersi che una certa utilizzazione dell'alloggio (o di un locale) quale sia dato al condominio od agli altri condomini facoltà di insorgere, salva restando la tutela del legittimo svolgimento delle attività inerenti a detta destinazione e dalle relative modalità (ad esempio, in base all'art. 1103 c.c.).

Ma quali sono - in sostanza - i diritti che il condominio non può regolare senza il consenso (o la tolleranza)? Si tratta dei più comuni e sono quelli che poi sono il terreno di maggior scontro all'interno delle assemblee: non dovuta dal condomino cosciente dei propri diritti.

Per esempio sono diritti rientranti nelle clausole contrattuali: l'installazione della parabola satellitare, l'uso del proprio immobile ad ufficio, la presenza di piante o vasi sul proprio terrazzino, la frittura in comune di proprietà.

Armatevi di diritto e nemmeno un'assemblea condominiale intera potrà obbligarvi a fare qualcosa.



# L'AZIONE DI RIDUZIONE DELLA QUOTA DI LEGITTIMA

*L'azione di riduzione della legittima sulla base delle indicazioni fornite dalla sentenza di reintegrazione della quota di legittima lesa.*

Sara Sammito - Pubblicazione, sabato 6 maggio 2017  
Redattore: Emmanuel Luciano

La pronuncia della Sezione II della Cassazione Civile trae origine dalle richieste avanzate da parte di un'erede ereditaria *ex lege* loro spettante, sulla base di ben tre distinti testamenti olografi pubblicati e datati.

Le attrici convenivano in giudizio i tre fratelli e la madre, chiedendo al Giudice di primo grado conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota medesima, previo accertamento della legittimità della quota.

Il Giudice di primo grado rigettava tutte le richieste avanzate di parte attrice, ritenendo che in base alla quota non esisteva l'esigenza di una eventuale riduzione delle disposizioni testamentarie.

Invero, la Corte d'Appello riformava la sentenza gravata, dichiarando che le disposizioni testamentarie condannando infatti questi ultimi a reintegrare la quota di riserva nei confronti delle sorelle, disadempimento compiuto durante la fase di primo grado dal c.t.u.

Adita la Corte di Cassazione in merito a quanto sopra esposto, gli Ermellini hanno accolto quale legittima l'azione degli eredi circa l'obbligazione di reintegrare la quota di legittima, ove invece gravava solo una ob-

Più precisamente i Supremi Giudici accolgono il suddetto punto stabilendo che: *“L'azione di riduzione nell'ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, sul meccanismo di funzionamento, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all'entità delle rispettive attribuzioni, in proporzione al valore di cui si riferisce la quota a suo tempo conseguita: non è configurabile un obbligo so-*

La Corte precisa altresì che nel procedimento di reintegrazione della quota di legittima, deve tenersi conto dei beni dell'asse ereditario attraverso la cosiddetta “riunione fittizia” e stabilirne l'entità della lesione. In caso di un conguaglio in denaro, trattandosi di un credito di valore e non di valuta, la quota calcolata deve essere costituita dallo stesso equivalente.

Orbene, accennate le linee guida della sentenza della Cassazione n. 1884 del 2017, appare opposto il punto di vista dottrinario che giurisprudenziale.

Preliminarmente appare necessario sottolineare che il nostro ordinamento ha sempre tutelato i diritti dei discendenti, gli ascendenti, in base al quale la legge riserva ai parenti più prossimi al defunto

testatore.

Tale porzione è definita **legittima o quota di riserva** e corrisponde a quella quota indisponibile all'art. 563 c.c., il coniuge e i figli legittimi a cui sono equiparati i figli adottivi e i figli naturali.

La quota di legittima o di riserva, proprio perché obbligatoriamente destinata a questi ultimi è, du

La *ratio* di quanto appena affermato trova riferimento nell'art. 549 c.c. in base al quale: “il legittimari, fatte salve le norme sulla divisione ereditaria”.

Detto ciò, è necessario ricordare che anche la giurisprudenza, con parere unanime e costante *intensa in senso quantitativo e non qualitativo ovvero il legittimario ha diritto a un dato valore e del legittimario con beni di qualsiasi natura purché compresi nell'asse ereditario.*” (Cass. Civ. n

Orbene, qualora un erede si veda leso nella propria quota di legittima, perché non ha ricevuto nella sua posizione trova tutela agli artt. 553 c.c. e ss. recanti le disposizioni normative “Della reintegrazione dell'azione di riduzione.

L'art. 554 c.c. statuisce, infatti, che: “le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto è medesima”.

Ciò vuol dire che, qualora si sia verificato l'evento per cui i legittimari si vedano negato quant ridurre le disposizioni lesive dei loro diritti proponendo la domanda di azione di riduzione del eventualmente lasciato dal defunto.

La suddetta procedura trova giustificazione nella sua natura giuridica quale è quella di una azione successorie del legittimario leso. In quanto atto personale sarà rinunciabile, subito dopo l'apertura decorrente dalla data di accettazione dell'eredità.

La possibilità per il legittimario leso di poter esperire l'azione di riduzione è soggetta a due condizioni: l'inventario, che risponde all'individuazione dei beni appartenenti all'asse ereditario del *de cuius*, e la quotazione, quali siano le altre quote di legittima spettanti agli altri eredi.

L'espletamento dell'azione di riduzione avviene attraverso la proposizione di atto di citazione, o di reintegrazione nella quota di legittima attraverso la conseguente riduzione delle disposizioni riunire fittiziamente i beni dell'asse ereditario ed effettuare il calcolo matematico per raggiungere la quota di legittima spettante al legittimario.

Qualora non si sia accettata l'eredità con beneficio di inventario ovvero il legittimario ne sia decaduto, l'azione di riduzione in suo favore.

La giurisprudenza di merito, in conformità con quanto indicato in dottrina, ha stabilito che *riduzione indicare la lesione della quota di legittima, il valore della massa ereditaria nonché 4848/2012)*".

L'onere della prova che grava su parte attrice ha lo scopo di indicare al Giudice adito il valore legittimario è stato dispensato direttamente nel testamento.

In conclusione, alla luce della dottrina e della giurisprudenza prevalente il legittimario leso, potestativo nei confronti di tutti gli altri eredi e/o beneficiari indicati dal testatore stesso, che giuridica godrà di un privilegio in più nel riconoscimento del suo "diritto".

***Note e riferimenti bibliografici:***

Manuale di diritto civile, F. Caringella, L. Buffoni

Manuale di diritti Civile, Bianca

Cass. Civ. n. 13310/2002; n. 4848/2012;

Vedi anche: "[L'azione di riduzione, strumento a tutela della successione necessaria](#)", di R. BERTINI, Cammi

# COMPENSO DEGLI AVVOCATI: NESSUN LEGALE PUÒ

***Secondo il T.A.R. Lombardia - Milano (sent. n. 902 del 17 aprile 2017) non è c  
basi sulla "certezza della vittoria processuale pronosticata".***

**Fulgenzio Senatore** - Pubblicazione, lunedì 8 maggio 2017  
Redattore: **Andrea Senatore**

La pronuncia in commento prende le mosse da una procedura negoziata avviata da un Comune nell'ente nel procedimento giurisdizionale di recupero di un credito vantato dal Comune. Al termine della procedura di aggiudicazione della gara era quello del prezzo più basso. Al termine della procedura (da questo momento il ricorrente), il quale aveva presentato un'offerta considerevolmente più bassa, dal momento che il suo compenso professionale sarebbe scaturito dal compenso soccombente, vista la "certezza della vittoria processuale pronosticata".

Tale affermazione non risulta condivisibile: nel Codice degli Appalti vige, infatti, il principio del *maggior ribasso* e b) il criterio *dell'offerta economicamente più vantaggiosa*. Qui, per le Pubbliche Amministrazioni, salvi i casi previsti dalla legge, ricorrere a meccanismi di selezione precisamente all'articolo 95, comma secondo, è introdotta una preferenza netta per il criterio del prezzo più basso solo nei casi espressamente previsti dal legislatore. Conseguenza manifestamente antieconomica (e quindi anomala in base a quello che sin qui si è detto), indetermi-  
nata liquidazione giudiziale in caso di esito vittorioso del processo. Non bisogna poi trascurare il dato zero, dal momento che il ricorrente aveva dichiarato di accontentarsi delle sole spese "vive".

Image: &quot;I

**I compensi degli avvocati con i  
nuovi parametri. Con  
software Copertina flessibile**

di Giovanni Angeloni (Autore)

Image: &quot;

---

C'è poi un secondo argomento contrario, di carattere strettamente civilistico, a cui il ricorrente con la sua offerta di liquidazione delle spese a vantaggio del difensore, bensì del suo assistito, salva la domanda di condanna del ricorrente a decidere per la compensazione delle spese nei confronti della parte comunque vittoriosa ai sensi dell'art. 97 del R.D. n. 1592 del 1933.

A questi rilievi normativi si aggiunge, poi, la palese contrarietà dell'offerta presentata dal ricorrente: il citato articolo 2 prevede infatti che il compenso sia "proporzionato all'importanza della causa", e chiaramente non è contemplata l'ipotesi di un'offerta pari a zero.

In conclusione bene ha fatto l'ente pubblico a non affidare l'incarico al ricorrente ed il giudice an-

# AIUTI DI STATO E SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO “SAREMAR”: LA DECISIONE DEL TRIBUNALE UE

*Il Tribunale dell’Unione europea ha rigettato i ricorsi di Regione Sardegna e della Commissione la quale, nel 2014, stabiliva che le misure di assistenza in favore della Saremar dovrebbe restituire 10,8 milioni di euro.*

Luigimaria Riccardi - Pubblicazione, martedì 9 maggio 2017  
Redattore: Alessio Giaquinto

Il Tribunale dell’Unione europea (**il Tribunale**) (cause riunite T-219/14 e T-220/14) ha rigettato i ricorsi della S.p.a. (**Saremar**) e della Regione Autonoma della Sardegna (**RAS**), volti all’annullamento dell’assistenza, cui la RAS aveva dato esecuzione a favore della Saremar, come aiuti di Stato e non come servizi di interesse economico pubblico, disponendone conseguentemente il recupero in quanto incompatibili con le regole Ue in materia di aiuti di Stato.

L’aiuto è stato di circa 10,8 milioni (“la misura controversa”) decisa con legge regionale n. 1/2014, che ha stabilito il collegamento tra la Sardegna e l’Italia continentale. Inoltre, nello stesso anno, la Saremar è stata autorizzata a un aumento di capitale pari a 6,1 milioni (“l’aumento di capitale controverso”).

Ora, il ricorso conteneva due parti volte entrambe all’annullamento della decisione della Commissione. La prima, riguardava la misura controversa, la seconda, invece, in cui si dichiarava incompatibile con il mercato interno.

A tal riguardo, occorre premettere che l’analisi della Commissione nella decisione impugnata si basava sulla misura di compensazione controversa costituisse un aiuto ai sensi dell’art.107, p.1, TFUE, in favore della Saremar, esaminando la sua conformità alle quattro condizioni enunciate dalla sentenza *Magdeburg* (C-280/00, EU:C:2003:415, “**condizioni Altmark**”).

La Commissione ha constatato che la misura di compensazione controversa non soddisfaceva le condizioni dell’affidamento del servizio, non era stato preventivamente determinato il meccanismo per la sua attuazione. Inoltre, negli atti di conferimento, non risultavano chiari gli obblighi di servizio pubblico che potesse essere ritenuta un aiuto compatibile ed esonerato dall’obbligo di notifica previsto dalla decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011 (“decisione SIEG 2011”), riguardante gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. In terzo luogo, in quanto a “difficoltà”, ha ritenuto che la compatibilità della misura di compensazione controversa dovesse essere valutata in base all’intitolata «*Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà*» concludendo però negativamente. In quarto e ultimo luogo, la Commissione ha ribadito l’impossibilità di recupero dell’aiuto nel 2011.

Per quanto concerne invece l'aumento di capitale controverso, la Commissione ha considerato che le ragioni addotte non sono state soddisfatte. In particolare, essa ha rilevato che, relativamente alla condizione della sua attività, Saremar non soddisfaceva il criterio *dell'investitore privato operante in condizione di mercato*, non rispettando

Premesso ciò, avverso la prima parte, il ricorrente deduceva cinque motivi vertenti, prevalente tra i quali la violazione della motivazione e violazione dei diritti di difesa. Il Tribunale ha constatato che la Commissione non ha considerato Saremar come impresa *“in difficoltà”*, non violando così i suoi diritti di difesa.

In merito all'*incompatibilità* dell'aiuto pubblico con il mercato interno, il Tribunale ha evidenziato che le ragioni addotte sono di natura finanziaria e sociale sulle quali il Tribunale non è competente non potendo in nessun modo sostituire

Sulla seconda parte, invece, veniva dedotto un unico motivo vertente su errore di valutazione, ma il Tribunale ha rilevato preliminarmente che la Commissione non era tenuta a dimostrare il successo della misura. L'onere della prova di errori di valutazione sul criterio dell'*investitore privato* da parte della Commissione era

Tutti i motivi dedotti sono stati ritenuti infondati con conseguente condanna di Saremar e RAS a restituire l'aiuto pubblico.

Non resta che attendere l'eventuale impugnazione del provvedimento in esame dinanzi la Corte di Cassazione.

# FOCUS DIRITTO CIVILE: SALE AND LEASE BACK, QU PATTO COMMISSORIO

## *I principali orientamenti giurisprudenziali sul sale and lease back. Un inquad*

**Pierluigi Montella** - Pubblicazione, mercoledì 10 maggio 2017  
Redattore: **Lucio Orlando**

In un articolo che abbia l'ambizione di voler enucleare i principali rapporti tra il precetto *ex* sistematicamente l'istituto di diritto civile in oggetto per poi analizzarne i rapporti con le nuove fi

Art. 2744 del Codice Civile  
Divieto del patto commissorio.

*È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la pro  
anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.*

Dalla manualistica[1] più aggiornata in materia di diritto civile (ma al lettore più attento è possib  
civile) apprendiamo che la responsabilità patrimoniale del debitore è regolata da tre principi fon  
previste dalla legge, *ex art. 2740*; la “*par condicio creditorum*”, o parità di trattamento, salv  
commissorio, *ex art. 2744*. Quest'ultimo è costituito da un precetto che soltanto di recente ha tr  
del debitore: esso è oggi considerato una sorta di presidio contro un eventuale approfittamen  
un'obbligazione si stipuli un patto attraverso il quale si stabilisce che in caso di inadempimento d  
creditore. Il patto è nullo anche se fosse stipulato dopo la costituzione del pegno o dell'ipotec  
garanzie reali: cioè per evitare che il creditore, impossessandosi del bene, eluda le procedure di es  
solo le ragioni del creditore precedente, ma anche quelle di tutti gli altri creditori e soprattutto d  
della vendita dell'eventuale immobile messo all'asta dopo che sono stati soddisfatti tutti i credit  
l'obbligazione contratta con una prestazione diversa da quella originariamente stabilita; ciò che s  
della *res* passi automaticamente nelle mani del creditore. Un'applicazione del divieto di patto coi  
stato nella prassi l'elaborazione di negozi che hanno avuto in qualche modo a che fare con tale di

La Cassazione ha avuto modo, nel corso di numerose sentenze, di pronunciarsi sull'elaborazion  
eludere il precetto *ex art. 2744*. Da una recentissima sentenza, precisamente la n. 22314 del 30  
*patto commissorio si estende a qualsiasi negozio che venga impiegato per conseguire il risul  
debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento  
estinzione di un suo debito.*”[3] Oppure ancora, un'altra sentenza della Cassazione ha riconosci  
soggetti a nullità per aver violato il divieto di stipulare un patto commissorio, poiché qualsiasi n



norma[4]. Pensiamo, in effetti, all'utilizzo elusivo che potrebbe farsi nella vendita con patto di r viene comunemente definito, "leasing di ritorno"[5]. Tale fattispecie si verifica quando un finanziatrice al fine di ottenere la liquidità necessaria per portare avanti la propria attività: il sog somma di denaro di cui aveva bisogno; la società concedente-acquirente otterrà la proprietà del rappresentato dall'incasso delle rate del leasing. E' evidente, quindi, che non abbiamo più tre sog

Ci si è chiesti, quindi, se il contratto di *sales and lease back* possa, in generale, essere idoneo ad del bene, in effetti, potrebbe essere vista come una garanzia per l'eventuale inadempimento (nell soggetto utilizzatore-alienante; il soggetto finanziatore, infatti, diventa proprietario del bene che Quindi il relativo patto (cioè il contratto) potrebbe essere soggetto alla scure della nullità per v Cassazione hanno riconosciuto come legittima l'impostazione teorica del sale and lease back[6], nullo tale contratto per violazione del divieto di patto commissorio. In effetti, i giudici della S.C degli elementi del contratto per verificare la violazione dell'art. 2744 c.c.[7] A tal proposito, una gli elementi fondamentali (in numero di tre precisamente) che possano far presumere che il cor vengono individuati in: a) uno stato di debolezza economica dell'impresa utilizzatrice-alienante; in garanzia, con la società concedente-acquirente; c) la sproporzione tra quanto versato dall effettivamente la prima versasse in uno stato di forte debolezza economica[8].

In definitiva, l'interprete qualificato dovrà verificare, caso per caso, se il contratto di sales and le di un'impresa, oppure se tale negozio giuridico ha visto la luce per favorire illecitamente un sog

#### **Note e riferimenti bibliografici**

[1] Cfr. BOCCHINI F. - QUADRI E., *Diritto Privato*, VI Ed., Giappichelli, Torino, 2016, pagg. 707 e ss.

[2] Cfr. BOCCHINI F. - QUADRI E., *op. cit.*, pagg. 710-711.

[3] Vd. il sito [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it), sezione "giurisprudenza".

[4] Cfr. Cass. Sentenza n. 4262 del 20 febbraio 2013.

[5] Il *sales and lease back*, in effetti, rientra nel più ampio *genus* del leasing il quale, come apprendiar sempre più spazio nel mercato attuale, tanto da permettere di parlarne in senso di una sua "tipicità so operazioni negoziali, piuttosto che ad un unico negozio giuridico. Con il termine leasing, generalmen acquista un bene da un terzo (fornitore) al fine di concederne il godimento ad un altro soggetto (utilizzat per il godimento del bene medesimo, mentre il soggetto utilizzatore potrà eventualmente riscattare il *b back*, conosciamo anche la figura del leasing finanziario e del leasing operativo.

[6] Vd Cass. Sentenza n. 4095 del 15 aprile 1998.

[7] Vd. Cass. Sentenza n. 13580 del 21 luglio 2004.

[8] Vd. Cass. Sentenza n. 5438 del 14 marzo 2006.

# I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA GIUSTA CAUSA E LICENZIAMENTO.

## *La giusta causa per il recesso del contratto di lavoro, la nozione di giustificato licenziamento, la giusta causa e la giusta causa, la nozione di giustificato licenziamento giuridici reali e distinzione*

Sara Sammito - Pubblicazione, giovedì 11 maggio 2017  
Redattore: Massimiliano Pace

1. Il licenziamento: le fonti normative. 2. Definizione di “giusta causa” e le tipologie di licenziamento. 3. La giusta causa e la giusta causa, la nozione di giustificato licenziamento soggettivo e la differenza. 4. Requisiti di adeguamento e proporzionalità nel licenziamento per giusta causa.

### **1. Il licenziamento: le fonti normative**

La disciplina del licenziamento, prevista nel nostro ordinamento giuridico, richiama all'attenzione del giudice che qui è necessario preliminarmente individuare.

In primo luogo, infatti, in tema di fonti normative del licenziamento si richiama da una parte la libertà delle parti nella determinazione del rapporto contrattuale, dall'altra la libera recedibilità di esso e la giusta causa c.c. ed ancora il principio di libertà negoziale che trova disciplina all'art. 8 della L. 604/1966,

Il suddetto principio di libera recedibilità delle parti non comporta l'esistenza di una ipotesi di licenziamento severamente sanzionata da parte del legislatore attraverso il versamento di una indennità sostitutiva.

Orbene, l'obbligo del preavviso non sussiste qualora una delle parti del contratto, per giusta causa, licenziamento fiduciario nell'immediatezza dei fatti.

Così l'art. 2119 c.c. disciplina il licenziamento per giusta causa statuendo che *“ciascuno delle parti, a qualunque termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, può, in qualsiasi momento, anche provvisoria del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al momento del recesso, il licenziamento deve essere accompagnato dalla risarcitoria indicata al secondo comma dell'art. 2244 c.c.”*

In siffatta ipotesi l'obbligo del preavviso non sussiste se il recesso di una delle parti del contratto è giustificato da giusta causa, anche solo provvisoria, del rapporto lavorativo.

Quanto appena summenzionato indica ciò che nella realtà troviamo comunemente detto con l'espressione di giusta causa, da far venir meno il rapporto fiduciario tra il datore di lavoro e il lavoratore in conseguenza di un fatto o di un comportamento del lavoratore che rende impossibile o ingiustificato il proseguimento del rapporto di lavoro.

L'intento del legislatore per la disciplina del licenziamento per giusta causa è stato principio che *“nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore a c.c. o per giustificato motivo”*.

Ciò vuol dire che mentre il lavoratore può dimettersi liberamente, con obbligo di preavviso, preavviso, quindi immediatamente, qualora incorrono delle cause tali da giustificare tale avvenimento nell'immediatezza dei fatti, ovvero in un intervallo di tempo necessario tale da accer-

Ad ogni modo il legislatore lascia riservata al giudice di merito la valutazione di tutte le circostanze al più o meno lasso di tempo intercorso tra la contestazione degli stessi e la fine del rapporto (

Orbene, appare opportuno accennare brevemente la differenza tra ciò che l'art. 2119 c.c. prevede per il licenziamento intimato senza preavviso, qualora si verifichi una causa tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, e il giustificato motivo soggettivo posto dalla L. 604/66. Tale ultima nozione di giustificato motivo soggettivo implica l'adempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, da tenere quindi distinto dal giustificato motivo oggettivo relativo all'organizzazione del luogo ove si svolge la prestazione lavorativa.

## **2. Definizione di licenziamento per giusta causa e le varie tipologie di licenziamento. La**

La disciplina normativa dettata dal nostro Codice Civile all'art. 2119 regola il recesso per giusta causa prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro.

La legge 604 del 15 luglio 1966 affianca la disciplina dettata all'art. 2119 c.c. L'art. 1 della legge 604 del 15 luglio 1966 stabilisce che *“nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità del rapporto di lavoro è prevista dal contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa”*.

Ciò posto, quindi, la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del datore di lavoro può essere ammessa anche in caso di licenziamento per giusta causa, in presenza di una grave trasgressione del lavoratore, una trasgressione tanto grave da compromettere l'intero rapporto fiduciario, con stato dei fatti, così che deve sussistere la tempestività del provvedimento e la condizione venuta a mancare del rapporto di lavoro. In tal caso è escluso il preavviso.

A differenza di quanto appena detto, il datore di lavoro potrà licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali non così grave da giustificare la rottura immediata del rapporto di lavoro.

Le caratteristiche tipiche del licenziamento per giusta causa sono: a) immediatezza della contestazione; b) sussistenza di un giustificato motivo oggettivo.

Dottrina e giurisprudenza hanno inteso conformarsi sulla nozione di giusta causa comprendendo

quelli volti a sfiduciare il rapporto lavorativo.

Ebbene, sul punto rilevano le numerose pronunce conformi della Suprema Corte che si sono susseguite, individuando la giusta causa di licenziamento in una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sia la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, sia le circostanze e l'intensità con cui sono stati commessi. (Cass. Civ. n. 6498/2012; Cass. Civ. n. 35/2011; Cass. Civ. n. 15058/2009).

Il fondamento del licenziamento per giusta causa trova il presupposto nella lesione del vincolo di lavoro e per tali ovvie ragioni la giusta causa va individuata oltre che in relazione alla natura delle mansioni del lavoratore svolte all'interno dell'ente, dell'azienda e all'intensità dell'evento.

Inoltre, è legittimo il licenziamento per giusta causa ove vi sia una condotta valutata risultata inutile e/o inadatta da applicare al fine di tutelare l'interesse e la figura del posto lavorativo. La prosecuzione del vincolo fiduciario.

La contrattazione collettiva elenca una serie di fatti tipici volti a giustificare il licenziamento giuridicamente determinati atteggiamenti che non escludono la sussistenza di ulteriori comportamenti tali da giustificare l'insubordinazione, i comportamenti oltraggiosi e le minacce; il rifiuto di eseguire le prestazioni e i doveri inerenti al tipo di attività e mansione svolta; la violazione dell'obbligo di riservatezza o di altri comportamenti costituente reato.

### **3. Nozione di giustificato motivo oggettivo e soggettivo e la differenza.**

Come già accennato il licenziamento per giustificato motivo è inquadrato in una situazione di giusta causa in relazione alle nozioni di giustificato motivo oggettivo e soggettivo.

Secondo il disposto della l. 604/66 il **licenziamento per giustificato motivo oggettivo** ricorre in relazione all'attività lavorativa, all'organizzazione del lavoro e al funzionamento di esso, fatti, questi, rim

Inoltre, la Suprema Corte ha inteso affiancare al licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche fini di una più economica gestione e/o al fine di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli.

Il **giustificato motivo soggettivo** è individuato dall'inadempimento degli obblighi contrattuali di essere così grave da poter giustificare la rottura immediata del rapporto lavorativo, ma un inadempimento senza differenza del licenziamento per giusta causa entrambe le fattispecie di licenziamento per giustifi

La Corte di Cassazione ha più volte concordemente ritenuto che il licenziamento per giusta causa del lavoratore volta a ledere il rapporto fiduciario intercorrente con il datore (Cass. Civ. N. 21282/20

Si è soliti individuare la correlazione tra il licenziamento per giusta causa da quello per giustificato licenziamento che sono definiti, appunto, in termini di licenziamenti disciplinari perché il recesso dal lavoro, in rapporto di differenza quantitativa e non qualitativa.

Infatti, mentre la giusta causa si ha quando il lavoratore incorre in un comportamento grave tale da giustificare il licenziamento provvisorio, e conseguenza è che il datore di lavoro, in tronco e senza obbligo di preavviso, recede dal rapporto di lavoro, determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore ma tale inadempimento non è sufficiente per il licenziamento, con la conseguenza che in siffatta ipotesi il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare la gravità del rapporto di lavoro, con la conseguenza che in siffatta ipotesi il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare la gravità del rapporto di lavoro.

Molto spesso **in sede processuale**, è possibile per il Giudice di merito applicare la cosiddetta "gravità" del licenziamento per giustificato motivo soggettivo qualora ai fatti venga attribuita una gravità giustificante il licenziamento.

#### **4. Requisiti di adeguatezza e proporzionalità del licenziamento per giusta causa.**

Al fine di poter irrogare la sanzione disciplinare più severa è necessaria la presenza di un notevole inadempimento del rapporto lavorativo. Occorre pertanto valutare la gravità dei fatti, le circostanze e le suddette circostanze.

La proporzionalità e l'adeguatezza sono riferite ad una attività di bilanciamento tra la lesione del lavoratore e l'infrazione inflitta.

Il suddetto giudizio trova disciplina all'art. 1445 c.c., che valorizza l'importanza dell'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altro, e la sanzione inflitta, quindi è necessario che sia un fatto rilevante e dannoso.

La valutazione della gravità dell'inadempimento, così come principalmente affidata al datore di lavoro, il quale dovrà giustificare l'applicazione della massima sanzione irrogata, o al giudice di merito, il quale dovrà giustificare l'applicazione della massima sanzione irrogata, o quando il giudizio espresso sull'inadempimento investe la totalità di tutte le circostanze che impongono la sanzione.

La complessa valutazione della gravità dell'infrazione va condotta sulla scorta dell'assenza di precedenti procedimenti disciplinari pendenti; la posizione del prestatore d'opera all'interno del posto di lavoro; la condotta del prestatore d'opera; la condotta del datore di lavoro; la condotta del datore di lavoro; la condotta del datore di lavoro.

Il giudizio di proporzionalità va adeguato al dettato normativo di cui all'art. 2119 c.c. e individua il datore di lavoro, in riferimento agli obblighi di lealtà, fedeltà e diligenza. Siffatte ipotesi, sul piano del giudice di merito, si verificano a titolo liberamente discrezionale se l'inadempimento e le circostanze siano stati tali da giustificare il licenziamento.

#### **5. Conclusione.**

All'interno del nostro ordinamento giuridico si trova un rigido sistema di tutele volto soprattutto il lavoratore nei suoi diritti al pagamento di una indennità risarcitoria o alla reintegra nel comporta anche una tutela particolare ai datori di lavori di poter procedere nell'immediatezza

Con l'introduzione del D.lgs. n.23/2015 (**decreto attuativo Jobs Act**) il lavoratore potrà ess l'insussistenza dei fatti addebitati rispetto ai quali il licenziamento appare quale sanzione s indennitarie al datore di lavoro qualora il licenziamento sia apparso sproporzionato ai requisit

In conclusione l'orientamento di dottrina e giurisprudenza maggioritaria fonda il princij ragionevolezza e proporzionalità, imponendo sempre di verificare se il fatto addebitato s dell'intenzione del lavoratore, altresì con l'obbligo di motivare le ragioni che hanno indotto a

#### Riferimenti bibliografici:

- Guida al Diritto 2004;
- Officina del Diritto, Ed. Giuffrè, "Licenziamento prima e dopo la Legge Fornero"
- Officina del diritto, Ed. Giuffrè, "Jobs Act i licenziamenti e le tutele crescenti";
- Statuto dei diritti del Lavoratore;
- Rivista del Diritto del Lavoro 2011\_2012;
- "La Cessazione del Rapporto di lavoro", Pera.

# IL CRITERIO DEL “TENORE DI VITA MATRIMONIALI ESTINTIVI DEL DIVORZIO

*La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza del 10 maggio 2017, n. 11504, ha deciso sul divorzio, relativamente all'an debeat, secondo il principio dell' «autoresponsabilità al grado di indipendenza economica del richiedente»*

Valeria Lucia - Pubblicazione, sabato 13 maggio 2017  
Redattore: Andrea Senatore

**Sommario:** 1. Premessa. 2. Il precedente orientamento giurisprudenziale. 3. L'approccio della Corte. 4. Il principio di diritto.

## 1. Premessa.

Come noto, uno degli effetti dello scioglimento del vincolo matrimoniale è l'estinzione del rapporto c.c. Come evidenziato dalla Corte con la pronuncia in commento, “una volta sciolto il matrimonio religioso ... il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dell'aspetto personale (art. 191, comma 1, cod. civ.) che materiale (art. 143, comma 2, cod. civ.), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio dell'assistenza nei confronti di entrambi gli ex coniugi (cfr. artt. 317, comma 2, e da 337-bis a 337-octies cod. civ.)”.

Una volta perfezionata l'estinzione del rapporto matrimoniale, il riconoscimento del diritto all'assistenza, art. 191, comma 1, cod. civ., è condizionato dal **previo accertamento giudiziale in merito alla mancanza di «mezzi sufficienti per il sostentamento proprio e dei figli»**, in ossequio all'art. 2 Cost. (rispetto alla natura “assistenziale” del diritto), quale dovere inderogabile di «solidarietà economica» tra ex coniugi.

## 2. Il precedente orientamento giurisprudenziale.

Rispetto alla determinazione dell'an e del quantum debeat, un orientamento, ormai consolidato, è quello secondo cui, se l'ex coniuge non sia autosufficiente, anche in relazione alle aspettative maturate durante il matrimonio, si applica il principio di «solidarietà economica» tra ex coniugi. Pertanto, per valutare l'adeguatezza dei mezzi di cui è stato goduto durante il matrimonio, per cui la ratio dell'assegno di divorzio, evidentemente, è il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, producendo una inevitabile e per certi versi ineludibile successiva determinazione del quantum. (Corte di Cassazione, Sez. Un., nn. 11490 e 11492 del 2016).

Il parametro del “tenore di vita matrimoniale”, infatti, se utilizzato nella fase dell'an debeat, non

divorzio, dal momento che, come premesso, la sentenza di divorzio estingue il rapporto sia l'operatività del suddetto parametro successivamente alla estinzione del rapporto provoca una ve

Diriment, in merito, le considerazioni della Corte per cui *“le menzionate sentenze delle Sezioni dell'esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio «inteso come "sistema sociale» (così la sentenza n. 11490 del 1990) con l'esigenza di non turbare un costume sociale a più tradizionali, anche perché sorti in epoca molto anteriore alla riforma», con ciò spiegand traumaticamente rompe[ss]e con la passata tradizione» (così ancora la sentenza n. 11490 del anni, essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio c affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile (matrimonio che - oggi - è pe delle parti all'ufficiale dello stato civile, a norma dell'art. 12 del D.L. 12 settembre 2014, n. 13 legge 10 novembre 2014, n. 162)”, senza considerare che, prosegue la Corte, “un'interpreta procrastinare a tempo indeterminato il momento della recisione degli effetti economico-pa costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiar 6289/2014) che è ricompreso tra quelli riconosciuti dalla Cedu (art. 12) e dalla Carta dei diritti, una precisa garanzia costituzionale in favore dell'ex coniuge.*

### 3. Il nuovo approccio della Corte di Cassazione.

Secondo la Corte, quindi, un valido parametro per valutare l'adeguatezza è la *“indipendenza ec condizione. La meritevolezza di un tale approccio trova riscontro nell'utilizzo del criterio del maggiorente alla prestazione dovuta dai genitori, nonostante il mantenimento dello status filii Cost. A contrario, non potrebbe permettersi in una situazione connotata da un rapporto estinto, q quale il “tenore di vita matrimoniale”. Senza considerare che, anche nelle vicende del figlio mag La situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanz chiedo il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è tutelabile perch libertà delle scelte esistenziali della persona [...]» (Corte di Cassazione, sent. n. 18076 del 2014).*

E' evidente che, con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione, in chiave evolutiva, ha nuovo criterio di indagine in merito all'*an debeat*, ovvero il **principio dell'«autoresponsabili di «solidarietà economica»** alla successiva fase di determinazione del *quantum*, indicando, per merito alla indipendenza economica del richiedente e, quindi, l'adeguatezza o meno dei mezzi, procurarseli: il possesso di redditi di qualsiasi specie; il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. c effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipe

### 4. Il principio di diritto.



In ragione delle considerazioni esposte, la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi (all'art. 5, comma 6 della Legge n. 898 del 1970, «*nel rispetto della distinzione del relativo giudizio di merito*»):

*A) deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'autoresponsabilità e in cui l'oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi di sussistenza oggettivi»), con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso richiedente - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari - del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità di inserimento nel mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione offerta dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il*

*B) deve "tener conto", nella fase del quantum debeatur - informata al principio della «solidarietà familiare nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 del Codice Civile), e alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi la prima fase - norma («[...] condizioni dei coniugi, [...] ragioni della decisione, [...] contributo personale e familiare alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [...] reddito di entrambi [...]»), e in base ai «canoni del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla base dei criteri e delle norme canoniche che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).»*

## LA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE EX ART.

*Secondo le Sezioni Unite “La responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. sui difetti a seguito di opere di ristrutturazione edilizia ed interventi di manutenzione riguardanti la costruzione ex novo di un edificio”*

**Graziella Soluri** - Pubblicazione, lunedì 15 maggio 2017

Redattore: **Emmanuel Luciano**

Con la sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in giurisprudenza per stabilire la sussistenza o meno della responsabilità aggravata dell'appaltatore ma anche riguardo i lavori eseguiti per la ricostruzione di parte di un immobile.

La giurisprudenza maggioritaria si era espressa per l'estensione dell'art. 1669 c.c. anche alle ipoteche di una lunga durata nel tempo. La tesi minoritaria, di contro, riteneva che la responsabilità de qua fosse fondata, oppure per quelle dotate di propria autonomia in senso tecnico. Le Sezioni Unite della Corte hanno corretto l'interpretazione ed applicazione dell'art. 1669 c.c. aderendo alle posizioni della giurisprudenza di legittimità che l'art. 1669 c.c. ha cambiato prospettiva applicativa spostandosi dalla tutela della compromissione del godimento del bene, costruito, ricostruito o riparato. In sostanza, hanno affermato che l'art. 1669 c.c. ha assunto una natura *pubblicistica ed aquiliana ad una privatistica contrattuale*.

Ebbene, secondo il supremo consesso: *“La responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. sussiste nei confronti dell'operatore di opere di ristrutturazione edilizia ed interventi di manutenzione su immobili preesistenti, e non per opere di nuova costruzione”*.

In primo luogo la Corte ha chiarito che la rovina o il pericolo di rovina possono ben riguardare riparazioni straordinarie, le ristrutturazioni, i restauri o altri interventi di natura immobiliare.

Devono quindi considerarsi rilevanti anche i gravi difetti dell'opera che, pur interessando elementi parziali, interessano l'intero complesso globale dell'opera stessa. E ciò anche se per la loro eliminazione non siano richieste opere di *rinnovo e sostituzione delle finiture* o *“opere di integrazione e manutenzione degli impianti”* (Legge 457/78).

Ne consegue che, a titolo esemplificativo, potranno legittimamente inquadarsi nell'ambito del *“pericolo di rovina”* la *pavimentazione ed impiantistica; impermeabilizzazione (infiltrazioni d'acqua e umidità nelle murature); il crollo o il disfacimento di intonaci esterni all'edificio; inadeguatezza di una fossa biologica*.

In sostanza, secondo le Sezioni Unite, non rileva il fatto che i gravi difetti riguardino una costa applicabile anche se l'opera oggetto dell'appalto sia limitata ad elementi secondari ed accessori, r

Per giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno effettuato un ampio *excursus* storico ed interpretazione della norma.

In particolare, secondo la Corte di legittimità, il termine "costruzione" non può riferirsi esclusiv limite della responsabilità aggravata dell'appaltatore. Il termine "costruzione" identifica l'"attivit del manufatto e dalle sue fondamenta, ma si riferirebbe "all'assemblaggio tra loro di parti conve

D'altronde, qualora si sostenesse l'orientamento minoritario, il termine "costruzione" sarebbe irr c.c., con la conseguente paradossale applicazione della norma solo nel caso in cui la rovina, il per

Sulla scorta di quanto detto, le Sezioni Unite hanno pertanto affermato il seguente principio ( condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla r quest'ultimo". Con tale interpretazione, il baricentro dell'art. 1669 c.c. si sposta pertanto dall' bene, con il naturale passaggio da un'ottica pubblicistica ed aquiliana ad una privatistica e contra

Dispone l'art. 1669 c.c. che: "*Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per lo l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia i un anno dalla denuncia*".

Tale norma, che unitamente all'art. 1667 c.c. disciplina le ipotesi di responsabilità dell'appaltato interpretativi, di volta in volta risolti dall'intervento delle Sezioni Unite (si veda ad esempio il ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c. dalla sentenza SSUU n. 2284 del 03.02.2014).

Recentemente, in particolare, il contrasto ha visto da un lato chi limitava l'applicabilità della d edifici e, dall'altro, chi invece ne estendeva l'operatività anche all'ipotesi della ristrutturazione deg

Secondo un primo orientamento, infatti, l'operatività dell'art. 1669 c.c. avrebbe trovato applicazio sentenza n. 24143/07, la quale, con riferimento ad un caso di opere d'impermeabilizzazione e pè osservato che l'art. 1669 c.c. delimita, con una certa evidenza, il suo ambito di applicazione all immobili di lunga durata. Non sarebbero incluse, perciò, le modificazioni o le riparazioni apport a norma dell'art. 812 c.c..

A tale conclusione, la Cassazione è in un primo momento pervenuta attraverso l'interpretazione quello di 'edifici o di altre cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata', per poi conn

*opera, così significando che la costruzione di un edificio o di altra cosa immobile, destinata all'applicazione della responsabilità prevista in capo all'appaltatore". In senso puramente adesivo (e tutto conforme), avente ad oggetto lavori di consolidamento di una villetta preesistente che aveva*

Di segno opposto è stata, invece, la più recente sentenza n. 22553/15, secondo la quale risponde dell'edificio preesistente, allorché queste incidano sugli elementi essenziali dell'immobile o sul suo orientamento, invero, "*...l'opera cui allude la norma, quindi, non si identificherebbe necessariamente ma ben potrebbe estendersi a qualsiasi intervento, modificativo o riparativo, eseguito successivamente anche il termine di compimento, ai fini della delimitazione temporale decennale della responsabilità eventualmente realizzata successivamente alla costruzione dell'edificio*".

Trattandosi di interpretazioni diametralmente opposte, con ordinanza n. 12041 del 10.06.2016 il Presidente la questione, chiedendo l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, in seguito pron

Le Sezioni Unite, dapprima, esemplificano alcune delle ipotesi rientranti nell'alveo dei gravi difetti: *la mancanza di impermeabilizzazione interna ed esterna di una rampa di scala e di un muro di recinzione (sentenza n. 3301/96, 10218/94, 13112/92, 9081/92, 9082/91, 2431/86, 1427/84, 6741/83, 2858/83, 3971/81, 13106/95); l'inefficienza di un impianto idrico (n. 20307/11); l'ascensore panoramico esterno ad un edificio (n. 20307/11); l'inefficienza di un impianto idrico (n. 13106/95); l'impianto centralizzato di riscaldamento (nn. 5002/94, 7924/92, 5252/86 e 2763/86, 6585/86, 4369/82 e 3002/81, 1426/76); il collegamento diretto degli scarichi di acque bianche (n. 2070/78)*".

Ciò premesso, la sentenza in discorso - una volta percorsa la storia e l'esegesi della norma, deriva dal fatto di riferire l'opera alla "costruzione" e questa ad un nuovo fabbricato, inteso quale presupposto e lirico (n. 24143/07), non sembra possibile proprio dal punto di vista letterale.

A tal riguardo, la pronuncia chiarisce che "*...nel testo della norma il sostantivo 'costruzione' rappresenta un nuovo edificio e non potrebbe essere altrimenti, visto che se esso valesse (come mostra d'intendere la sentenza n. 24143/07) la terza, nel testo vigente) proposizione subordinata, si avrebbe una duplicazione di significato con un sinonimico di 'costruzione' quale nuovo edificio, porterebbe a intendere la norma come se afferm*

Secondo le Sezioni Unite, insomma: "*nell'economia del ragionamento giuridico sotteso ai casi in esame, dell'immobile secondo la sua propria destinazione, è del tutto indifferente che i gravi difetti rilevati dalle Sezioni Unite siano derivate o non dall'edificazione primigenia di un fabbricato non mutata nel tempo, ormai quasi mezzo secolo di giurisprudenza, perchè non preordinata al (nè dipendente dal) risultato costruttivo e sull'incidenza che queste, ha mostrato di porsi dall'angolo visuale degli elementi secondari ed accessori. Questo non*

*dell'immobile, essendo ben possibile che l'opus oggetto dell'appalto consista e si esaurisca in ritenersi che ove l'opera appaltata consista in un intervento di più ampio respiro edilizio (c costruzione, l'art. 1669 c.c., sia ugualmente applicabile".*

Analizzati e confutati i residuali elementi a supporto dell'orientamento più restrittivo, le Sezioni I il seguente principio di diritto:

*"l'art. 1669 c.c., è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione di lunga durata su immobili preesistenti, che (roviniato o) presentino (evidente pericolo di rovina del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo".*

Fonti:

Altalex, 18 aprile 2017. Nota di **Davide Giovanni Daleffe**,

[http://www.iurisprudenzia.it/public/sentenze/636270313588740000\\_CC%20resp%20appalto.pdf](http://www.iurisprudenzia.it/public/sentenze/636270313588740000_CC%20resp%20appalto.pdf);

<http://www.foroeuropeo.it/home/materie/515-condominio-comunione/27534-condominio-in-generale-appalto>

<http://giuricivile.it/responsabilita-dellappaltatore-art-1669-cc/>.

# GIUSTIZIA E WELFARE: MISURE DI SICUREZZA NON INCLUSIONE SOCIALE

*L'attuazione di politiche sociali di inclusione deve essere finalizzata a promuovere relazioni soddisfacenti nei riguardi di persone che presentano difficoltà psichiche. L'attenzione va rivolta alla persona nella sua dimensione sociale.*

**Gaspare Dalia** - Pubblicazione, martedì 16 maggio 2017  
Redattore: **Alessio Giaquinto**

1. Il lungo e tortuoso *iter* normativo e giurisprudenziale, che ha condotto verso la chiusura degli O.P.G. Corte Costituzionale nn. **253/2003** e **367/2004**: con esse, è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 41-bis del r.d. 137/1975 del ricovero in O.P.G. **in ogni caso** di commissione di delitti non colposi puniti con la pena della reclusione. È dunque affermato il **principio di residualità** dell'applicazione della misura di sicurezza detentiva.

Da un punto di vista normativo, invece, è il D.P.C.M. del 1° aprile 2008 a rappresentare il primo tentativo di riforma delle funzioni sanitarie afferenti agli O.P.G. ubicati sul territorio delle medesime. L'*intentio legis* era quella di una **regionalizzazione** della provenienza, ovvero, di distribuire gli internati in modo che fossero ricoverati negli O.P.G. del territorio di provenienza (**regionalizzazione**).

Tuttavia, due anni dopo l'emanazione del decreto, la Commissione parlamentare d'inchiesta cd. "Commissione Marino" ha avviato delle ispezioni in tutti gli O.P.G. d'Italia, rilevando uno stato di emergenza e ha indicato alcune linee d'intervento: in primo luogo, l'indifferibile attuazione del D.P.C.M. del 2008 e la libertà vigilata (ovvero, le nuove **R.e.m.s.**, acronimo di Residenze per l'esecuzione della pena e la libertà vigilata). La relazione della cd. "Commissione Marino" ha posto, quindi, le basi per l'adozione della legge n. 9/2012 che, all'art. 3-ter, ha fissato al 31 marzo 2013 il termine per la chiusura degli O.P.G. subendo ben due proroghe, fino alla fatidica data finale del 31 marzo 2015).

2. Questo lo stato dell'arte, che ha visto quasi compiuto il processo di superamento della cultura del ricovero. Gli operatori coinvolti su alcuni aspetti che riguardano, in primo luogo, il rispetto delle garanzie costituzionali.

Invero, affrontare il tema dell'inclusione sociale significa porre la questione del riconoscimento della dignità. I problemi che rappresentano il nocciolo duro di una società civile: più specificamente, parlare di politiche di inclusione sociale significa parlare di superamento di ogni forma di emarginazione dei più deboli. Nel rispetto e nella considerazione della dignità umana, gli interventi dovevano (e deve ancora) incentrarsi imprescindibilmente sull'individuazione e sulla rir

uguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.

Se, infatti, per *welfare state* s'intende "stato assistenziale" (o, meglio, "stato del benessere"), allo a promuovere condizioni di vita dignitose, nonché un sistema di relazioni soddisfacenti nei rig siano incluse e non escluse: l'attenzione non va rivolta più soltanto ed unicamente alla persona, b

**3.** Ebbene, è proprio la considerazione del malato di mente ad ispirare le modalità di trattamenti del legislatore, rappresenterebbero uno strumento inclusivo di persone emarginate.

Se si guarda sia alle esigenze di cura, sia a quelle di difesa sociale (non secondarie rispetto a strutture a carattere sanitario comporta nella custodia di rei affetti da disturbi mentali.

Si paventa, innanzitutto, il rischio che le R.e.m.s. possano, con il tempo, diventare un surrogato c e riabilitativi adeguati; inoltre, l'afflato umanitario che ha accompagnato la riforma potrebbe p misure di sicurezza a carattere custodiale, trascurando le esigenze di difesa sociale che – lo si riba riabilitazione del condannato.

In secondo luogo, rileva il problema della **formazione** del personale sanitario, responsabile provengono dalla giurisprudenza di legittimità che ha stabilito «la sussistenza di un generale p auto o eterolesive del paziente, in presenza di specifiche condizioni, oggettivamente e sogg prevedibile».

Non secondaria, la **ritrosia dei giudici** a conformarsi alle intenzioni del legislatore di strappa attribuirle a quella sanitaria. I dati che si registrano e che rilevano la presenza di un numero cor raccontano che **la magistratura non sta operando nel rispetto della legge n. 81 del 2014**, pr alla R.e.m.s. come *extrema ratio*, che non sta trovando applicazione attraverso le sentenze *post ri*

**4.** Le preoccupazioni sulla circostanza che la riforma legislativa si sostanzi in un mero cambio d tengano il passo con i progressi della psichiatria – riproponendosi la medesima esperienza nega pazienti affetti da disturbi mentali, seppur non socialmente epericolosi – sono altresì giustificate c interventi sociosanitari carenti e lacune assistenziali gravi, fino a situazioni di degrado.

**4.1** Infatti, è tristemente nota ai più la vicenda del rogo della S.i.r. di San Gregorio Magno, avver vita **19 degenti della struttura**. Un'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta, oltre a individuare le responsabilità soggettive, aveva già allora sollevato il problema delle **modalità di** materia di sicurezza e di esercizio dei poteri di sorveglianza. L'indagine parlamentare e que superficialità degli enti deputati alle autorizzazioni e all'accertamento dei requisiti minimi nell'i inefficaci al momento del verificarsi dell'incendio, così come carenze importanti nella **formazi**

sia rispetto all'assistenza dei disabili ricoverati, sia rispetto alla capacità di intervento in occasione

5. Alla luce di queste indicate criticità, siamo, dunque, ancora ben lontani da realtà innovative Franco Basaglia nel lontano 1978, il quale intese spostare il baricentro degli interventi assistenziali (appunto, inclusione), attraverso l'attivazione dei servizi territoriali.

Oggi, il timore più fortemente avvertito è che tanto le comunità riabilitative quanto le R.e.m.s., a **di emarginazione sociale.**

La predisposizione di un valido apparato di servizi territoriali assistenziali deve, tuttavia, andare **e con una sua educazione alla convivenza con il malato di mente**, al fine di superare paure e buonismo se non si vince la diffidenza e si continua a guardare al disturbo mentale come ad una se si sia reso autore di una fattispecie di reato. E' compito di un Paese civile insegnare ai suoi cittadini garantendo una buona qualità dei servizi di salute mentale.

6. Perciò, il confronto con il panorama internazionale può rappresentare sicuramente un valido spunto per gli sviluppi e gli avanzamenti del nostro Paese, sia da un punto di vista legislativo, sia da un punto di vista medico

Si registra, innanzitutto, la partecipazione di 19 Paesi europei, tra i quali l'Italia, al progetto di sviluppare politiche efficaci nei servizi psichiatrici forensi e pratiche basate su trattamenti a cui i ricoverati potrebbero necessitare di un'assistenza continuativa, durante tutto l'arco della loro esistenza.

6.1 Nel dettaglio, invece, c'è la realtà tedesca. In **Germania**, i reati commessi da affetti da disturbi mentali sono basati sul pericolo di recidiva. Gli autori di reato affetti da disturbo psichico, che si stima non possono essere ammessi in libertà, laddove, invece, si ritiene che la persona possa recidivare, è ricoverata in ospedali psichiatrici; il giudice ha la possibilità di emettere "ordini di terapia", che obbligano le persone autrici di reato, affette da disturbi psichiatrici o socio-terapeutici, a presentarsi per controlli medici regolari, in libertà vigilata, con l'adesione al trattamento e violazione della misura).

Tuttavia, a partire dal 2011, il caso di Gustl Mollath – condannato per lesioni e sequestro commesso in un ospedale psichiatrico – ha fatto intendere e di volere poiché affetto da gravi disturbi paranoidi – oltre ad evidenziare gravi e prolungate ricoveri e collocazione negli ospedali psichiatrici.

È, infatti, dell'ottobre del 2015 la presentazione da parte del gabinetto federale di un progetto di riforma del diritto penale psichiatrico ai sensi del § 63 del codice penale ed altre modifiche", destinato principalmente ad "aumentare la durata dei ricoveri in ospedale psichiatrico"

I collocamenti in un ospedale psichiatrico (§ 63 del codice penale) hanno in molti casi dimostrato di essere una soluzione giudicata, sia nel contesto di esecuzione, in particolare per quanto riguarda il periodo di detenzione, sia per quanto riguarda il trattamento in un ospedale psichiatrico, e la tendenza è in continuo aumento, anche se non così



medio è stimato in 8 anni.

La riforma, però, affronta anche un aspetto di determinante importanza: il ruolo della psichiatria e della pericolosità dei soggetti trattati, in occasione delle periodiche verifiche (inizialmente ogni 3 anni di ricovero). Ebbene, il progetto di legge prevede che i giudizi devono essere ottenuti da esperti ed esperti di esperienza dei periti chiamati alle verifiche periodiche, poiché il "caso Mollath" ha anche insegnato le vittime da errori che potrebbero risultare fatali.

**6.2** La realtà più interessante, però, è quella dell'**Olanda**, dove invece gli autori di crimini con diminuita responsabilità riguardo al reato commesso, sono destinatari, durante un primo periodo di trattamento in un ospedale giudiziario con l'obbligo di osservanza di prescrizioni. Il sistema penale per i reati imponendo il trattamento per un periodo di 2 anni, che può essere prolungato fino a 4 anni per motivi di sicurezza e che fornisce anche assistenza extramuraria e supervisione sul territorio, ha, ad oggi, può contare su una società preparata a ricevere e ad accogliere coloro che fuoriescono dal carcere per quanto ci si possa attendere.

**6.3** Negli **Stati Uniti**, invece, si assiste a un cambiamento di prospettiva. Il sistema giudiziario, invece di punire l'imputato, sta progressivamente prendendo consapevolezza della mancanza di efficacia delle Corti improntate a una "**giurisprudenza terapeutica**", il cui scopo è quello di promuovere un approccio terapeutico, in cui i **giudici sono soggetti attivi nella soluzione dei problemi**.

7. Concludendo, posto che ogni esperienza giuridica si differenzia per storicità, tradizione ed equità, il comune denominatore sembra essere quello della cura, primaria o parallela, rispetto alla custodia e al controllo mentale dell'autore di un reato consente la piena realizzazione della funzione rieducativa del carcere, le caratteristiche psichiche del reo, evitando, in modo deciso, in eventuali ricadute verso una – non c

Volgendo l'attenzione, in particolare, al nostro Paese, uno dei capisaldi di una società civile (ossia la *fil rouge* che lega qualunque conseguenza di carattere sanzionatorio alla commissione di un reato) di riferimento ai "folli rei", abbia marginalizzato il Diritto, ciò non corrisponde necessariamente alla funzione di controllo sulle nascenti strutture e sulla funzione riabilitativa loro attribuita, perché le "etichette" e, all'aspetto estetico nuovo e giovane, corrisponda una logica d'inclusione sociale seccando centinaia di persone, ma anche la **reputazione** di un'intera società.

# PRATICHE CONCORDATE TRA IMPRESE E CONDOTTI INDIPENDENTE

*La Corte di Giustizia dell'Unione Europea , sez. IV, con pronuncia del 21 luglio un'impresa può essere considerata responsabile di una pratica concordata a ca fornisce servizi di consulenza e assistenza per la partecipazione alla gara.*

Valeria Lucia - Pubblicazione, mercoledì 17 maggio 2017  
Redattore: Andrea Senatore

**Sommario** 1. Il quesito pregiudiziale; 2. Il fatto e il procedimento principale; 3. Il punto della Corte di Giustizia

## 1. Il quesito pregiudiziale

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza in commento, è intervenuta su una domanda di pro **dell'art. 267 TFUE** in merito alla interpretazione dell'art. 101, paragrafo 1 TFUE, prospettand *debba essere interpretato nel senso che, per dichiarare che un'impresa ha partecipato a comportamento personale di un dirigente di tale impresa, la consapevolezza o il consenso del m esterni all'impresa e al contempo agisce per conto di altri partecipanti a un eventuale accordo*".

## 2. Il fatto e il procedimento principale

La controversia sottoposta alla Corte Suprema lettone ha ad oggetto la contestazione da parte de della **asserita conclusione di un accordo tra imprese** (SIA «VM Remonts», già SIA «DIV un della partecipazione ad un bando di gara organizzato da una città della Lettonia (Jurmala) per normativa lettone in materia, infatti, «Sono vietati e nulli sin dalla loro conclusione gli acc restringere o falsare la concorrenza nel territorio della Lettonia, intendendosi come tali gli ac aste, o alle clausole relative a tale partecipazione (o astensione), salvi i casi in cui i concorre offerta non impedisca, restringa o falsi la concorrenza (...)» [articolo 11, paragrafo 1 *Konkurence*

In particolare, SIA «DIV un Ko», SIA «Ausma grupa» e SIA «Partikas kompanija» present successiva presentazione della stessa, «Partikas kompanija» faceva affidamento ad una impres; il quale riceveva dalla «Partikas kompanija» un progetto di offerta, preparato da quest'ultima in «DIV un Ko» e «Ausma grupa». Per contro, «MMD lietas» prendeva accordi, senza informare « «Ausma grupa», permettendo a un dipendente della «MMD lietas» di utilizzare l'offerta del

concorrenti, al punto da presentare l'offerta per «Ausma grupa» inferiore del 5% rispetto a quella del 5% rispetto a quella della «Ausma grupa».

Per tali comportamenti, l'Autorità Garante lettone rilevava la violazione della normativa nazionale di concorrenza tra le tre imprese, per cui è stata inflitta una ammenda.

A fronte di ciò, le tre imprese, «DIV un Ko», «Ausma grupa» e «Partikas kompanija», prese (Administrativa apgabaltiesa), la quale annullava la decisione dell'Autorità Garante nella parte confermandola, invece, per le altre due imprese, dal momento che, se da un lato le modalità di procedura resto **nessun elemento dimostrava la consapevolezza e la partecipazione** alla stessa della «Partikas kompanija».

Da ultimo, «DIV un Ko» e «Ausma grupa» proponevano ricorso alla Corte Suprema lettone, in cui l'Autorità Garante proponeva ricorso per la parte in cui la Corte aveva accolto il ricorso della «Partikas kompanija».

Ciò ha originato la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia UE, dal momento che l'impresa (nel caso in esame la «Partikas kompanija»), alla luce del contesto illustrato, la parte **paragrafo 1 TFUE**, dovuta all'operato di un prestatore di servizi indipendente (nel caso in esame la Corte di Giustizia UE **l'imputazione a un'impresa** di una violazione dell'art. 101, paragrafo 1 TFUE **dei soci o dei principali responsabili dell'impresa interessata, ma l'azione di una persona che agisce per conto dell'impresa** [Commissione, sent. del 7.6.1983 e Slovenska sporiltelna, sent. del 7.2.2013].

### 3. Il punto della Corte di Giustizia UE

La Corte di Giustizia UE, con la pronuncia in commento, *in primis* ha delimitato la questione : le disposizioni relative alla valutazione delle prove e il grado di intensità richiesto, relative all'autore **dell'infrazione** per cui è accertata la responsabilità di un'impresa per pratica concordata.

Primo punto è la **definizione europea di impresa**, quale unità economica, anche qualora, si tratti di entità giuridiche. Rispetto alla pronuncia del 1983, la Corte ne ha da subito evidenziato l'inconferenza dei procedimenti in cui le imprese erano state giudicate per comportamenti dei propri dipendenti. L'impresa indipendente, è impresa distinta rispetto a quelle per cui si limita a fornire i propri servizi. Senza che l'impresa presenti come indipendente operare sotto la direzione e/o il controllo dell'impresa che utilizza i suoi servizi.

Pertanto, secondo la Corte, **ciò che rileva nel rapporto tra prestatore e impresa** è solo l'accesso all'uso dei servizi del prestatore, a seconda del grado di coinvolgimento rispetto all'attività svolta.

Due sono le precisazioni svolte dalla Corte in merito.

Partendo dal presupposto per cui *“un'impresa può essere considerata responsabile di accordi o*

*abbia inteso contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure poteva ragionevolmente Partecipazioni, sent. dell'8 luglio 1999)”, ben può essere imputata all'impresa che si riv controversa, se era a conoscenza degli obiettivi anticoncorrenziali.*

Allo stesso modo, la pratica concordata può essere imputata all'impresa utilizzatrice dei servizi avrebbe condiviso le sue informazioni commerciali con i concorrenti e, nonostante ciò, è dis ovvviamente, la Corte evidenzia come di competenza del giudice nazionale, soprattutto rispetto all

#### **4. Il principio di diritto**

Per tutte le considerazioni svolte, la Corte ha emesso il seguente **principio di diritto**:

*“l'articolo 101, paragrafo 1 TFUE deve essere interpretato nel senso che un'impresa può, in concordata a causa dell'operato di un prestatore indipendente che le fornisce servizi solo se rico.*

*- il prestatore operava in realtà sotto la direzione o il controllo dell'impresa in questione,*

*o*

*- tale impresa era a conoscenza degli obiettivi anticoncorrenziali perseguiti dai suoi co comportamento,*

*o ancora*

*- detta impresa poteva ragionevolmente prevedere l'operato anticoncorrenziale dei suoi concori*

# LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

*L'istituto delle misure di prevenzione, con specifico riguardo alle misure a carattere patrimoniale: giurisprudenza più recente*

Agostino Sabatino - Pubblicazione, lunedì 22 maggio 2017  
Redattore: Massimiliano Pace

**Sommario:** 1. Le misure di prevenzione: brevi cenni introduttivi; 2. Le misure di prevenzione a carattere patrimoniale

## 1. Le misure di prevenzione: brevi cenni introduttivi.

Le misure di prevenzione possono definirsi quali misure specialpreventive dirette ad evitare i reati ritenuti socialmente pericolosi<sup>1</sup>. Esse si distinguono dalle pene in senso stretto, ovvero dalle pene, in quanto entrambe mirano alla prevenzione sociale – quanto sul piano strutturale, essendo applicabili in una denominazione di misure *ante* o *praeter delictum*.

La distinzione tra prevenzione *ante delictum* e repressione-prevenzione penale in senso stretto è influenzata da concezioni penalistiche di orientamento liberale.

Alle misure di prevenzione “extrapenali” spetta, nello specifico, la funzione di circoscrivere la condotta che la stessa possa sfociare nella commissione di concreti fatti delittuosi, al diritto penale in senso stretto già commessi.

Nonostante l'evidente chiarezza di tale distinzione, il sistema della prevenzione *ante delictum* ha

Esso, infatti, è stato oggetto di continue dispute, dalla sua nascita fino ad oggi, in relazione al fatto che prescinda dalla commissione di un reato. Pertanto misure che, essendo fondate su semplici obiezioni di «risolversi in pene del sospetto»<sup>2</sup>, o vengono ancora individuate come «stampelle del giudizio per l'accertamento del reato»<sup>3</sup>.

Nonostante ciò, il sistema della prevenzione è andato progressivamente espandendosi nel novero della criminalità collettiva e finendo così col formare oggetto di un separato *corpus iuris*, dotato di un valore cospicuo.

Volendo ripercorrere brevemente le tappe normative più significative, occorre partire dalla legge fondamentale in materia di prevenzione. Essa prevede un sistema misto in cui l'applicazione delle misure di prevenzione è affidata in parte all'Autorità giudiziaria.

Le altre due fonti principali in materia sono la legge 31 maggio 1965, n. 575, poi integrata dalla ha ampliato l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione “agli indiziati di appartenere ad “Reale”) con cui il legislatore ha esteso il sistema della prevenzione anche ai fenomeni eversivi e

Deve, inoltre, rilevarsi che queste tre fonti sono state poi oggetto di continue modifiche ed integri di adeguare l'apparato normativo alla costante e rapida evoluzione dei fenomeni criminosi.

Ne è così scaturito un sistema confuso e di difficile interpretazione e di qui il sorgere dell'esigenza portata a buon fine dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e de documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” (c.d. “

Pur a fronte delle segnalate difficoltà dovute alla progressiva stratificazione normativa, è eme assegnare un ruolo preminente, nel contrasto alla criminalità di tipo mafioso, al sistema della pr ormai pienamente maturata e diffusa, a livello sociale, la consapevolezza che il metodo più eff aggressione ai patrimoni illecitamente costituiti mediante l'attività delittuosa.

Inoltre, la tendenza legislativa sembra decisamente muoversi verso un solido e deciso rafforza proventi dell'attività illecita ma anche e principalmente i proventi che, a vario titolo, costituiscono mafiose con tecniche sempre più sofisticate, al fine di occultare l'illecita provenienza di esso e co

La Carta Costituzionale nulla dispone in materia di misure di prevenzione, da cui la difficoltà di prevenzione una piena legittimazione.

Riguardo alle misure di prevenzione personali, si sono sviluppate in dottrina varie ed articolate misure <sup>4</sup> e quella della incompatibilità assoluta <sup>5</sup>.

Nell'ambito del prevalente orientamento, favorevole all'ammissibilità della prevenzione, si richi inviolabili dell'uomo, impegnerebbe lo Stato a tutelarli prima che siano offesi. A tale fronte ha affermato che “il principio di prevenzione e di sicurezza sociale affianca la repressione in ogni non siano costituzionalmente escluse <sup>6</sup>.

In modo più agevole si perviene a sostenere la legittimità costituzionale delle misure di preven che, incidendo su un bene come il patrimonio, assistito da minori garanzie rispetto a quelle contrasto ai fenomeni della criminalità organizzata.

## **2. Le misure di prevenzione a carattere patrimoniale.**

L'ambito di applicazione delle misure di prevenzione è stato ampliato a partire dalla seconda con l'inclusione di nuove categorie di soggetti pericolosi, quali gli “indiziati di appartenere ad associa

La prevenzione antimafia è stata poi ulteriormente rafforzata dalla legge n. 646/1982 (c.d. “F particolare, oltre alla creazione del nuovo reato di associazione di tipo mafioso, l'introduzione adeguate a combattere le organizzazioni mafiose.

Tali nuove misure sono applicabili indipendentemente dalle misure di prevenzione personali in v L. n. 575/1965, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. “Codice antim: personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di p del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di preven:

L'art. 18, al comma 2, prevede poi che: «Le misure di prevenzione patrimoniali possono esser applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli av prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti c di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori i decesso»<sup>7</sup>.

Le misure di prevenzione a carattere patrimoniale sono il sequestro e la confisca.

### **3. Il sequestro di prevenzione.**

Il sequestro è un provvedimento di natura provvisoria e cautelare disposto, con decreto motivato, per l'applicazione della sorveglianza speciale, avente ad oggetto i beni nella disponibilità diretta o indiretta del reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ritiene che ne costituiscano il reimpiego” (art. 20, comma 1, Codice antimafia).

La *ratio* del provvedimento è da ravvisarsi nell'esigenza di neutralizzare la situazione di pericolo acquisito illecitamente e ne preordina l'impiego per ulteriori attività illecite.

Il Codice prevede poi una precisa scansione temporale del procedimento, tale da garantire la sua efficacia: prevede infatti la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine eventualmente essere prorogati per periodi di sei mesi e per non più di due volte in caso di indagini.

Al termine del procedimento di prevenzione, il Tribunale applica la misura di prevenzione richiesta.

“Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura

*legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente” (*

Se invece la misura di prevenzione è applicata, il Tribunale procede alla confisca dei beni sottop

#### **4. La confisca.**

La confisca dei beni sequestrati, invece, consiste in un provvedimento a carattere ablativo che con  
anche crediti, quote sociali, società, aziende ecc..) appartenenti al prevenuto.

La confisca di prevenzione differisce pertanto dalla confisca quale misura di sicurezza patrimoniale

1. si applica indipendentemente dall'accertamento della commissione di un reato;
2. non è limitata soltanto alle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, Codice antimafia: *«Il Tribunale dispone la confisca dei beni sequ  
non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giu  
in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla pr  
attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».*

Alla stregua dell'art. 26, comma 1, Codice antimafia, il giudice quando accerta che taluni beni  
dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione. Ai fini di cui al cc

1. i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti  
del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti ent
2. i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedi

Il punto più controverso della disciplina della confisca riguarda però il regime probatorio. La legg  
dimostrazione, da parte dell'indiziato, della legittima provenienza dei beni, inducendo così me  
l'introdurre un'inversione dell'onere della prova, con conseguente violazione dei principi costituzi

Nella prassi si è tuttavia sostenuto l'orientamento secondo il quale sull'interessato graverebbe  
l'origine lecita dei beni in sequestro, escludendosi qualsiasi inversione dell'onere della prova <sup>9</sup>.  
beni sequestrati sono di fonte illecita, bensì fornire gli elementi indizianti al momento del seq  
statuizione di confisca.

Sull'argomento è infatti intervenuta una recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite la qu  
di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l'assolvimento dell'onere



allegazione di fatti, situazioni od eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, «ragionevolmente e richiesta di misura patrimoniale. Inoltre, spetta pur sempre alla parte pubblica l'onere della prova sul soggetto, nonché della illecita provenienza dei beni, dimostrabile anche in base a presunzioni, me

Infine, altro punto dibattuto riguarda la natura giuridica della confisca. Alcuni tendono a configurarla<sup>11</sup>, altri autori, al contrario, la qualificano come una nuova misura di prevenzione a carattere patri-

Nell'ambito della dottrina e giurisprudenza più recenti va affermandosi l'orientamento volto a ricondurre le funzioni vengono ricondotte ad un *tertium genus* sanzionatorio, cioè ad una sanzione amministrativa di sicurezza ex art. 240, comma 2, c.p.<sup>13</sup>.

#### **Note e riferimenti bibliografici**

1 G.P.DOLSO, *Misure di prevenzione e Costituzione*, in AA.VV., *Le misure di prevenzione*, a cura di F.FIORI, *Le misure di prevenzione quali «provvedimenti variamente afflittivi che vengono di norma adottati nei confronti di considerate, sulla base di parametri di diversa consistenza, pericolose per la società».*

2 G.FIANDACA-E.MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, Zanichelli, 2014, VII ed., p. 914

3 G.CORSO, *Profili costituzionali delle misure di prevenzione: aspetti teorici e prospettive di riforma*, COSTANTINO, Milano, Giuffrè, 1986, p. 137.

4 P.NUVOLONE, *Le misure di prevenzione nel sistema delle garanzie sostanziali e processuali della libertà personale*, 1969, p. 387.

5 L.ELIA, *Le misure di prevenzione tra l'art. 13 e l'art. 25 della Costituzione*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1975, p. 83.

6 Corte Cost., 20 giugno 1964, n. 68, in *Rivista penale*, 1964, II, p. 767.

7 Cass. pen., Sez. Un., 16 marzo 2017, n. 12621, ha statuito il seguente principio di diritto: “*Nell’ipotesi in cui il soggetto socialmente pericoloso, la confisca può avere ad oggetto non solo i beni pervenuti a lui, ma anche quelli che erano comunque nella disponibilità del de cuius, per essere stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi*”.

8 Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 52774, ha affermato che: “*Il termine di un anno e sei mesi, previsto dalla legge per l'impugnazione, entro il quale la Corte di appello deve provvedere a pena di inefficacia della confisca con decreto motivato e non quella del deposito del dispositivo*”. La Suprema Corte ha, in motivazione, osservato che la giurisdizione acquista giuridica esistenza soltanto con il deposito, che ne segna il momento perfezionativo.

9 Cass. pen., 9 dicembre 1988, in *Foro It.*, 1990, p. 2056; Cass. pen., 26 maggio 1986, in *Foro It.*, 1988, p. 73.

10 Cass. pen., Sez. Un., 2 febbraio 2015, n. 4880.

11 P.COMUCCI, *Il sequestro e la confisca nella legge antimafia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, p. 84; A.M. MANTOVANI, *Il sequestro e la confisca nella legge antimafia*, Padova, CEDAM, 2001, pp. 291 ss.

12 L.GUERRINI-R.MAZZA, *Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e processuali*, Padova, CEDAM, 2001, p. 10.

13 Tale orientamento, volto a riconoscere una natura di *tertium genus* alla confisca, risale alla nota sentenza della giurisprudenza più recente.

# LA NOZIONE DI AMMINISTRATORE DI FATTO EX AR

## *Espansione del concetto giuridico di amministratore di fatto alla luce della giu*

**Antonella Storti** - Pubblicazione, mercoledì 24 maggio 2017

Redattore: **Emmanuel Luciano**

Il presente lavoro mira ad offrire una compiuta, seppur sintetica, analisi della figura dell'amministratore di fatto. Per un esame, occorre, anzitutto, operare una ricostruzione normativa, per poi esporre i più recenti ed au

La nozione di amministratore di fatto è stata introdotta dall'art. **2639** del codice civile e presuppone **inerenti alla qualifica o alla funzione; per significatività e continuità non si intendono, gestione, bensì si richiede l'esercizio di una apprezzabile attività di gestione, che sia effettua**

La prova della posizione di amministratore di fatto, consiste, pertanto, nella necessità di accertare l'esercizio di funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dei rapporti con i fornitori, ovvero in ogni settore gestionale dell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, am

Sul punto, la Suprema Corte ricorda che i descritti connotati non implicano *“...l'esercizio di un'attività di gestione unicamente lo svolgimento di un'attività di gestione in termini non occasionali o ep*

La risalente giurisprudenza di legittimità riteneva che, ai fini dell'individuazione dell'amministratore di fatto, le funzioni concretamente esercitate dal soggetto che si intenda chiamare a rispondere per violazione del dovere sociale, essendo, pertanto, irrilevante la formale investitura del soggetto in questione.

In dottrina, l'amministratore di fatto è definito come un soggetto che, in via fattuale, si impegna a svolgere le funzioni degli amministratori ufficiali e condizionandone le scelte operative, pur essendo formalmente sprovvisto di poteri dall'assemblea.

Già in varie pronunce la Suprema Corte aveva riconosciuto la possibilità di estendere agli amministratori di fatto il diritto di azione.

Ai fini dell'approfondimento del concetto di amministratore di fatto è indispensabile far riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione, **n. 51091 del 2015**, la quale offre sul punto un utilissimo inquadramento sistematico della materia.

I fatti oggetto di giudizio sono, in sintesi, i seguenti: la Procura di Milano contestava il delitto di bancarotta fraudolenta, inquadrate all'interno di una società dichiarata fallita, per il fatto di aver gestito concretamente l'attività dell'amministratore di diritto.

La difesa dell'imputato sosteneva, al contrario, che l'imputato non avrebbe partecipato alla gestione formalmente dai soggetti apicali.

La Suprema Corte respinge la tesi della difesa, sulla base delle argomentazioni che vengono di se

Parte ricorrente sosteneva che la qualificazione di amministratore di fatto presupponga un esercizio che, i caratteri poc'anzi menzionati, si riferiscano al complesso dei profili gestionali di tenuta della società fallita.

Sul punto, la Suprema Corte ricorda che, invece, i descritti connotati non implicano *“l'esercizio richiedono unicamente lo svolgimento di un' apprezzabile attività di gestione in termini non* l'amministratore di fatto è equiparato all'amministratore provvisto di una formale investitura, al momento che, a tal proposito, è adottato un criterio funzionale e qualitativo, ossia si tiene conto del fatto. E ciò, sempre nel rispetto di quanto sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, ossia rivesta il carattere dell'apprezzabilità.

# STALKING: LO STATO DI APPRENSIONE NON PUÒ ESSERE “VEROSIMILE”;

*La Corte di Cassazione si è di recente espressa sulla idoneità dello stato di apprensione art. 612 bis con riferimento alla mera verosimiglianza non adeguatamente supportata*

**Massimiliano Pace** - Pubblicazione, giovedì 25 maggio 2017  
Redattore: **Valeria Lucia**

Il reato di atti persecutori, disciplinato e punito all’art. 612 c.p., è stato introdotto per la prima volta nel 2009 con cui il legislatore penale ha provveduto a criminalizzare il c.d. fenomeno dello *stalking* attraverso i nuovi ordinamenti penali.

Come è noto il reato si configura come fattispecie **plurioffensiva** in ragione dei beni giuridici lesi alla vittima, quanto alla tranquillità personale e alla salute mentale e fisica della stessa. Sul piano oggettivo della condotta tipica in termini di necessaria reiterazione nel tempo delle minacce ovvero delle molestie, la continuità e la ripetitività nel tempo delle condotte descritte all’art. 612 c.p. In particolare, tra i presupposti dell’evento stesso è predeterminato dal disposto normativo che individua in tre gli eventi possibili, ovvero: l’ansia o di paura, un fondato timore per la propria incolumità, e in ultimo il cambiamento delle abitudini.

La **Quinta Sezione Penale della Suprema Corte** con Sentenza depositata in cancelleria il 16 maggio 2017 ha chiarito che lo stato di apprensione persecutori con riferimento alla idoneità dello stato di apprensione ad integrare il reato di atti persecutori.

La sentenza a commento prende in esame il primo evento indicato il quale, stante la consolidata giurisprudenza, è quantificabile e misurabile in base ad un criterio diagnostico omogeneo, necessariamente in relazione all’*emozione* e la *destabilizzazione della serenità* della vittima. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità, nel valutare il reato di atti persecutori, ritiene che gli eventi alternativi possono rilevare ai fini della configurabilità del reato ai fini fattuali acquisiti e comunque dalla natura dei comportamenti dell’agente, nonché delle effettive conseguenze lesive (cfr. punto in particolare v. *Cass. sez. V 14391/12, sez. VI 50746/14, sez. V 47195/15*). Orbene, il nesso di causalità intercorrente con la condotta al fine di accertare l’imputazione alla vittima.

La vicenda alla base del ricorso per Cassazione da cui è scaturita la sentenza in esame, muove da una vicenda in cui è emersa una nozione del “*verosimile*” stato di costante apprensione. Il Tribunale del Riesame, in tal senso, ha ritenuto *“tali da determinare uno stato di costante apprensione oggettivamente sussistente”*.

Sul piano processuale, rileva la Suprema Corte, gli elementi su cui ancorare la sussistenza del

individuazione e valutazione. I giudici di legittimità non ravvisano alcuna compatibilità tra incolumità propria o di quella dei familiari ivi incluso il timore per una alterazione delle proprie 612 bis c.p., e ciò in quanto “*ontologicamente non assimilabili*”. Sul punto, peraltro, si osserva costituzionale circa la conformità con il principio di tassatività, risolti comunque in senso negativo ritenuto che il reato di stalking costituisce una specificazione delle fattispecie di molestie o di minacce nulla rilevando il fatto che la tecnica legislativa non abbia portato altresì all’enumerazione dei casi. La Consulta ha affermato che spetta al giudice accertare in concreto l’idoneità della condotta di incriminatrice, e pertanto il nesso causale tra la condotta posta in essere dall’agente e i turbamenti.

Ciò posto, l’importanza della pronuncia in esame è da ricondursi alla stessa qualificazione degli eventi sopra definiti, rispetto ai quali il generale stato di apprensione continuativa, ritenuto costitutivo della stessa. Pertanto, non è sufficiente un riferimento generico allo “*stato di tenerezza apprensione*”, stante la difficoltà di inquadrare tale status entro uno dei tre eventi tipici, alternati allo stato di apprensione può determinare uno di siffatti eventi, ma dovrà essere ritenuto sussistente “*individuazione e valutazione*”.

Nella vicenda in concreto esaminata dalla Suprema Corte, infatti, il Tribunale del riesame non ha tenuto conto del timore (ancorché stato patologico) limitandosi a richiamare la querela della persona offesa senza motivazione, pertanto, entra irrimediabilmente in contrasto con l’affermazione della sussistenza del reato. Considera la letteratura giurisprudenziale in ordine alla prova dell’evento del reato in siffatta fattispecie di legittimità ha avuto modo di affermare in più occasioni, infatti, che lo stato di perdurante ansietà richiede necessariamente una perizia medica, ma in questo caso il giudice dovrà “*argomentare sull’equilibrio psichico della persona offesa, anche sulla base di massime di esperienza*” (Cassazione, sentenza del 2015). La giurisprudenza relativa al primo degli eventi del reato di stalking, è necessario infine osservare che la stessa è basata su criteri di senso comune (e non su parametri scientifici propri del sapere medico), come peraltro utilizzati nel linguaggio comune come sinonimi equivalenti (sul punto in particolare Fiaschi). Lo stato di ansia e di timore, ha costituito oggetto del dibattito, anche dottrinario, in ordine ai criteri di valutazione dalla teoria condizionalistica ormai consolidata a partire dalla sentenza Franzese del 2002, il giudice deve accertamento della causalità penale, attraverso la sussunzione del fatto sotto le leggi scientifiche.

Si comprende, dunque, come alla luce della ricostruzione proposta, la recente sentenza della Suprema Corte sullo stato di apprensione, può costituire utile spunto interpretativo in relazione al rigore che il giudice deve adottare nella motivazione così evitando di incorrere in “*apodittiche*” affermazioni di responsabilità basate su

# ADULTERIO SOTTO GLI OCCHI DEL CONIUGE? E' RE

*Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il marito che tradisce in casa la moglie commette il reato di cui all'articolo 572 c.p.*

**Fiorella Floridia** - Pubblicazione, venerdì 26 maggio 2017  
Redattore: **Giovanni Sicignano**

**Sommario:** 1. Premessa. 2. Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. 3. Adulterio sotto gli occhi del coniuge.

## 1. Premessa

L'adulterio è un comportamento, dal punto di vista etico ed umano, non condivisibile ed acclamato consumato dentro casa sotto gli occhi della moglie, diventa penalmente rilevante, integrando la fattispecie prevista dalla Sezione III della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16543. L'atto di infedeltà della vittima sofferenze durevoli e costanti, ma soprattutto per il luogo in cui viene consumato e per l'atteggiamento del coniuge.

## 2. Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi

Il reato di maltrattamenti è disciplinato dall'articolo 472 del c.p.. Tale reato viene inserito tra i reati di lesa persona nella salvaguardia del legame giuridico intercorrente tra persone appartenenti alla stessa famiglia. L'ideologia del tempo, si riteneva che il bene giuridico tutelato fosse la famiglia. Secondo un'evoluzione dell'individuo. L'individuo vedrebbe lesa non solo la sua integrità psicofisica ma anche la sua intera famiglia. La giurisprudenza di legittimità orientata nel ritenere configurabile il reato anche al di fuori della stabile convivenza, ha spinto il legislatore ad includervi anche le altre forme di convivenza, diversamente espressa la Suprema Corte di Cassazione (Cassazione penale, Sezione VI, 15 luglio 2014, n. 30000/14) ha stabilito che *Implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tradizionali in considerazione non solo il vincolo di natura familiare ma anche da un rapporto di autorità, un'arte ovvero dai rapporti di cura e di custodia, come nell'ipotesi di soggetti affidati ad un'istituzione quest'ultima può anche essere intervallata nel tempo, non essendo necessaria la quotidianità di vita e una profonda sofferenza e sopraffazione nei confronti del soggetto passivo. Il perdurare di rilevanti sofferenze*

## 3. Adulterio sotto gli occhi del coniuge? E' reato di maltrattamenti.

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare la condanna del marito. All'epoca dei fatti l'imputato veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di adulterio commesso in casa.

privata. Nel proporre ricorso per Cassazione il ricorrente deduceva: ***“Vizio di carenza e mancata responsabilità penale, al diniego di assorbimento dei reati di minacce e di violenza privata in generiche.”*** Nell’atto di impugnazione, il ricorrente sosteneva che il reato di maltrattamenti nell’intrattenere una relazione extraconiugale, ma richiedeva una serie di atti vessatori. Per quanto il luogo in cui si sarebbe consumato era in aperta campagna e quindi non in luogo pubblico è pronunciata su alcuni aspetti sostanziali e processuali della fattispecie, aspetti su cui aveva già chiesto il reato di atti osceni, ha disposto in parte l’annullamento della sentenza di condanna, in quanto a quanto è stata trasformata in illecito amministrativo e si rendeva necessario la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare e chiarire alcuni aspetti del reato di cui all’allegria del ricorrente. Secondo la Suprema Corte la fattispecie in esame si caratterizza per commissiva, che isolatamente considerati potrebbero essere non punibili e nemmeno perseguibili. segue: ***“Nella, specie, la Corte di appello ha adeguatamente valutato l’attendibilità delle dichiarazioni sia sotto il profilo della correttezza estrinseca, constatando come la condotta di vita (intrattenere rapporti sessuali con l’amante all’interno della casa coniugale imponendo alla moglie di non essere trovata riscontro anche nella relazione di servizio del 11.6.2011 e nel chiaro contenuto dell’offesa.”*** Conformemente all’indirizzo costante della giurisprudenza, dal punto di vista oggettivo della sua attendibilità, anche all’interno della dialettica dibattimentale, può essere sufficiente e come in precedenza sottolineato ha annullato la sentenza senza rinvio limitatamente al delitto di cui in quello di maltrattamenti, rigettando il ricorso nel resto.

## LUXEMBURGO: SE HA ACABADO EL “PARAÍSO FISCAL”

*El Luxemburgo está fuera de la lista negra de los paraísos fiscales, con ventaja que, con él, dan apoyo a las operaciones.*

Enza Cubicciotti - Pubblicazione, sabato 27 maggio 2017  
Redattore: Salvatore Aromando

En economía, hay una lista negra redactada por los Países pertenecientes al OSCE, que contiene l

En Italia, esta lista “negra” fue instituida por un **decreto ministerial de 21 de noviembre de 2011** en su sede dentro de los Países antedichos, entre estos, también el Luxemburgo, el cual se hallaba en

Sin embargo, el pasado 16 de diciembre, el Ministro de Economía y Hacienda Padoan firmó el día 16 de diciembre la *black list*.

La medida se promulgó a la luz de una reciente ratificación (en ejecución) del **protocolo adicional** contra las dobles formulaciones entre Italia y Luxemburgo, a los *estándares internacionales* para

Gracias a este acuerdo, no podrá ser más posible el **secreto bancario** por las autoridades del Gra datos bancarios y financieros relativos a un determinado contribuyente.

Éste, pasa en consecuencia de la declaración de incumplimiento de las sociedades *holding* luxemburguesas. El Estado de Luxemburgo preveía un régimen fiscal específicamente favorable para algunos agentes

Esta eliminación va a simplificar las relaciones comerciales entre los agentes italianos y luxemburgueses. La *black list* que, actualmente, es sólo obligatoria para las operaciones superiores de un cierto límite de los términos establecidos para los Países en la “lista negra”.

La salida de Luxemburgo de la lista de la *black list* dará lugar, por lo tanto, a una serie de benefic



# DOMINION AND SUICIDE

---

*Suicide according to many prospective and functions: the reasons of freedom.*

---

Loredana Vega - Pubblicazione, domenica 28 maggio 2017

Redattore: Salvatore Aromando

*“There is only one truly philosophical problem: the suicide. Judge if life is worth or not”*

Many years have passed - more than a century - since the **existentialism** in its various features a change of thought, remarkable astonishment as well as an open challenge to the concepts that were **rationalism** representative of the 19th century.

This manifold surge of ideas concentrated, in different ways, on an argument that until then was concerning everything else. It has not to be a surprise, then, that one of the leader of this concept at a problem still not solved nowadays, and after almost half century, a taboo which is hard to talk

**Albert Camus**, just as Hume and Schopenhauer did before him, accepted the suicide as rational motives and for this highly worth in an existence as senseless as the human one, of which Sisyphus **own limit**". That is what affirmed the intellectual in matter of this choice, which was not the solution has only an appearance of the pessimistic vein, the result is a "moral": the person has to be in touch with that regarding the first, the last, is just one of many phases. Camus, indeed, does not talk of suicide so that suicide in the name of an ideal or a religion, (such as Apollonian, sanctified even if suicide) first place the freedom of individual choices and, consequently, of the person.

What I want to do here, in this article, is to observe and define briefly few examples in the story of other concepts observe and evaluate the suicide, contributing to make it more obscure and intricate that the law in eighteenth and nineteenth century presented concerning the concepts that after few motives.

Taking as a reference point the **English law of eighteenth century**, the suicide was guilty toward was to lose every good he had and the possibility of a Cristian burial. In 800, the tendency of the law took to the predisposition for the attorneys to a system that avoided this punishment: mental illness punishment foreseen. In relation to this loophole **W. Blackstone, English legal expert of eight**

This punishment is measured with the English jurisprudence that would last until the last years of the 19th century. The person who attempted to commit suicide and did not succeed, was seen as attempted homicide and therefore, punished according to the English jurisprudence.

It is this dimension, “**suicide as an illness**”, that will be proposed again from the nineteenth century but also from sociology (often indicating the “outer” motives to the subject) until nowadays. Through various stages that work through them and instigate the act (depression, alcohol, psychoactive substances, etc.), the above-mentioned symptoms of this illness.

Making an analysis of the world system in relation to suicide, it emerges that it is still forbidden but was recently **decriminalized in many countries of USA and in Ireland**. Surprisingly, in some cases, only as a defence of the Japanese empire, in particular it is to remember Kamikaze's and seppuku death.

What I tried to accomplish with this kaleidoscopic (and certainly incomplete) analysis of suicide is to **accentuate relativity** but, in some ways, according to the vision of suicide. To better explain. **Primacy of the man on the man**, beyond the moral evaluations of the matter. Indeed, if punished for committing suicide, the same act is efficient, but it is considered heroic when it is an Apollonian case). Today we are all victims of a vision conditioned by this choice, since as we can see from the above and for this reason, defined and moralized according to the result.

For what concerns sociologists and analysts, their repulsion toward this act is related to their activity as the sociologist has to defend the community from the actions that threaten it; Durkheim, in his theory, observing an environmental illness that has to be divided and resumed into categories of symptoms.

In conclusion, I find it **impossible to give a moral judgement in an absolute way** of suicide and its secondary functions. That happens because we are led to give a moral judgement according to the freedom of the person and of the reasons that everyone has; this is a dominion according to the moral judgement. The only vision recognized as possible and desirable, as well as logically and rationally, is the **freedom of the subjects**, even when they are in contrast with how one acts or thinks, especially by

Once has to try, according to its possibility, to limit and expose this dominion, in particular when

In my opinion, it is still the weight and challenge more difficult of freedom: to understand when

# LA REVOCAZIONE DELLA DONAZIONE PER SOPRAV

## *Analisi dell'istituto giuridico della revocazione della donazione per sopravvenienza di far rientrare il bene nel proprio patrimonio e di poterne disporre liberamente*

Sara Sammito - Pubblicazione, martedì 30 maggio 2017  
Redattore: Lucio Orlando

Il D.lgs. del 28 dicembre 2013, n. 154 detta la disciplina della donazione per sopravvenienza de *avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza di essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione, può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione*”

Prima ancora del suddetto intervento legislativo, la Corte Costituzionale, con la sentenza costituzionale del primo e del secondo comma del vecchio art. 803 c.c. nella parte in cui prevede *poteva essere revocata solo se il riconoscimento del figlio fosse intervenuto entro due anni dalla*

Il legislatore giustificava il periodo biennale al fine di evitare che il donante avesse l'occasione di revocazione della donazione.

La ratio dell'istituto de quo risponde all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità della donazione antecedente, innanzi alla sopravvenienza di un figlio, in funzione degli obblighi di mantenimento e di principi fondamentali, e per il cui adempimento il nostro sistema giuridico predispone i mezzi adeguati.

La suddetta esigenza risponde alla nascita di un nuovo rapporto che si instaura tra padre e figlio e che ha lo scopo di rivalutare la donazione già fatta in precedenza in tal senso recuperandola.

La Cassazione, con poche battute giurisprudenziali susseguitesi nel tempo, riconferma l'interpretazione che mira a soddisfare le esigenze dei figli sopravvenuti e pertanto di poter chiedere attraverso la revoca della donazione.

Con sentenza n. 5345 del 2 marzo 2017, gli Ermellini si sono pronunciati su un caso analogo di sopravvenienza di un figlio ex art. 803 c.c. stabilendo che: **“la revocazione della donazione per di permettere al donante di riconsiderare l'opportunità della donazione a fronte della sopravvenienza di un figlio, che derivano da tale evento.”**

Nel caso di specie, il ricorrente conveniva in giudizio la moglie separata chiedendo la revocazione della donazione a fronte della sopravvenienza di un altro figlio avuto in epoca successiva alla donazione.

Sia nel giudizio di primo grado che dinanzi alla Corte d'Appello competente l'odierno istante v all'art. 803 c.c. presuppone l'assenza dei figli all'epoca della donazione, non contrastando con i figlio, nato dall'unione con altra donna, in un momento successivo, a donazione già avvenuta.

Invero, nella pronuncia n. 5345/2017 la Cassazione giustifica quanto asserito dal ricorrente nell riconsiderare l'opportunità della donazione a fronte della sopravvenienza del figlio in funzior derivano.

Diversamente, qualora al momento della donazione, il donante è consapevole della preesistenza c sarebbe corretto consentirgli un ripensamento della donazione che vada a ledere la posizione del c

Il legislatore ha garantito la stessa tutela giuridica equiparando i figli legittimi e i figli naturali, i dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i figli nati in costanza di ma revocazione della donazione venisse chiesta nel caso di sopravvenienza di un figlio naturale; app

Orbene, bisogna distinguere tra l'adozione legittima dei minori, che acquistano la qualità di fig figli legittimi ai figli adottivi legittimi; dalla adozione dei maggiorenni, in questo ultimo caso non

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, sottolinea la caratteristica dell'istituto gi riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione già disposta a fronte della sopravvenuta nascita di un

Tale esigenza si pone in parallelo con la nascita di un nuovo rapporto di filiazione, il bene rient tutela solo in via eventuale la posizione dei figli rispetto a quella del padre.

Infatti, per questo, viene eliminata ogni disuguaglianza di trattamento ed eventuali lesioni di dir donazione esclude l'applicazione dell'istituto della revocazione ex art. 803 c.c. perché l'atto c rapporto di filiazione.

# CONDOMINIO: COME SI PROVA L'ERRORE NELLE T

*La questione della formazione e della modifica delle tabelle millesimali è sempre particolare se la delibera condominiale costituisca un negozio giuridico ovvero recente sentenza n. 11575 del 2017 ha cercato una soluzione alla problematica.*

**Graziella Soluri** - Pubblicazione, mercoledì 31 maggio 2017  
Redattore: **Lucio Orlando**

In tema di condominio negli edifici la questione relativa alla formazione e modifica delle tabelle giurisprudenza.

Prima di rispondere al quesito che ci siamo posti occorre affrontare il tema della tipologia e dello strumento attraverso il quale si procede *all'esatta ripartizione delle spese necessarie all'edificio* stabilendo il valore della singola unità immobiliare in relazione alle parti comuni del

Il legislatore, negli artt. **1118 e 1123 del codice civile**, chiarisce come ogni condomino ha il diritto alle parti comuni dell'edificio in proporzione al valore del piano o della porzione di piano di sua proprietà e alle millesimali nel contesto del condominio e quindi come non si possa prescindere da una corretta

Esse si distinguono in tabelle contrattuali, assembleari e giudiziali. Le tabelle contrattuali sono quelle che, insieme al regolamento contrattuale, costituiscono il regolamento condominiale. Questo tipo di tabelle può derogare ai criteri legali rientrando nell'art. 1123 c.c. Una volta formate ed approvate, le tabelle contrattuali possono essere riviste dal condominio che decidano di individuare un nuovo criterio di ripartizione delle spese; b) su ricorso dei condomini può essere sia assembleare che extra – assembleare purché risulti chiaramente la volontà dei condomini. Se le tabelle non sono inserite o richiamate nell'atto di vendita, esse non potranno trovare applicazione. Si verificherà laddove le tabelle millesimali siano comunque rispettose dei criteri legali di proporzione.

Le tabelle giudiziali sono quelle adottate a seguito di una pronuncia giudiziale provocata da un ricorso al giudice competente per ottenere la formazione *ex novo* delle tabelle millesimali. In realtà il codice civile prevede direttamente, il ricorso all'Autorità Giudiziaria per la formazione delle tabelle millesimali. Siccome il condomino è legittimato ad agire in giudizio al fine di vedere formato un regolamento di condominio certo: nei condomini con più di dieci partecipanti è data facoltà ad ogni condomino di ricorrere seppur subordinatamente alla formazione di un regolamento. Lo stesso può dirsi comunque per i regolamenti di proprietà per la formazione del regolamento e delle tabelle condominiali. Una volta approvato il regolamento pertanto una loro modificazione può avvenire, così come per le tabelle c.d. contrattuali, o con il consenso dei condomini o per motivi di cui all'art. 69 disp. att. c.c.

Le tabelle assembleari sono così dette in quanto vengono approvate collegialmente dai condomini, dire quelle deliberate all'unanimità da tutti i partecipanti al condominio e, dagli stessi sottoscritti, il discorso si complica nel momento in cui si deve andare a verificare la legittimità delle tabelle c.d. presenti all'assemblea. La Suprema Corte è tornata più volte sul punto controverso per risolvere la competenza per la loro approvazione e revisione, i quorum deliberativi e la legittimazione passiva.

Un orientamento risalente riteneva le tabelle millesimali un negozio di accertamento, pertanto, e non un negozio di condominio, necessitava dell'unanimità dei consensi. Infatti, il Supremo Collegio, così statuiva: "*nel senso che, pur non potendo essere considerato come contratto, non avendo carattere dispositivo in alcun modo modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione quantitativamente tale portata), deve essere inquadrato nella categoria dei negozi di accertamento*" (Cass. n. 1801 del 1964). Ne discendeva che una delibera assembleare votata a maggioranza non era valida.

Questo concetto, più volte ribadito in passato (si veda Cass. n. 5686 del 1998 ed ancora Cass. 1491 del 1999) per merito e di legittimità (cfr. Trib. di Palermo n. 2225 del 2006 e Cass. n. 14951 del 2008). Tuttavia, l'orientamento di maggioranza, da parte dell'assemblea, delle tabelle millesimali. In Particolare la Cassazione ha affermato che le tabelle millesimali sono "accertativa e valutativa delle quote condominiali, onde ripartire le relative spese e stabilire le quote di partecipazione" (Cass. 7709 del 2007). Come tali esse possono avere natura deliberativa e "richiedono per la loro validità il consenso di tutti i condomini" (Cass. n. 4219 del 2007). Con tale sentenza la Corte ha anche delimitato i contenuti delle tabelle millesimali di accertamento di quote condominiali riferibili ai singoli condomini "sono soggette al rispetto dell'unanimità" (Cass. n. 18477/2010). Sul quorum e sulla natura giuridica delle tabelle è sorto invece un contrasto giurisprudenziale dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 18477/2010. In particolare nella sentenza citata si è affermato che le tabelle millesimali allegare al regolamento condominiale, quando sono state approvate dal proprietario-costruttore ed approvate dagli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari o dai loro successori, possono, nell'ambito dell'autonomia privata, fissare criteri di ripartizione delle spese comuni ai condomini, con il consenso unanime dei condomini. Le Sezioni Unite rilevano che tale orientamento si pone in contrasto con l'art. 1117 c.c. di origine contrattuale. Tale giurisprudenza ha chiarito che occorre distinguere tra disposizioni tipiche e atipiche. Le prime sono quelle che, secondo il secondo comma dell'art. 1117 c.c., sono necessarie, ai fini della loro modifica, l'accordo di tutti i partecipanti, mentre le seconde sono quelle che, secondo il primo comma dell'art. 1117 c.c., possono essere modificate con la maggioranza prevista dall'art. 1117 c.c.

Sulla questione è intervenuta la legge di riforma del condominio (L. 220/12) con il nuovo art. 1117 c.c. Le Sezioni Unite, che le tabelle millesimali possono essere rettificare e modificate solo all'unanimità dei condomini, quando per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di ampliamento o di altro intervento, il valore proporzionale dell'unità immobiliare è superiore a quello del valore dell'edificio. In tali circostanze la legge prevede che le tabelle millesimali possono essere modificate con la maggioranza prevista dall'art. 1117 c.c. (Cass. n. 18477/2010).

## 1. L'errore di redazione delle tabelle millesimali e la recente giurisprudenza sul punto.

Alla luce di quanto appena esposto possiamo dire quindi che le tabelle millesimali, anche se appaiono di natura negoziale e quindi possono essere modificate, nel caso di **errore di redazione**, con il regolamento, atto del quale rappresentano un allegato. Inoltre l'errore rilevante, ex **art. 69 disp.** e valori espressi nelle tabelle. La **Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21950 del 2013** ha espresso il diritto espresso dalle Sezioni Unite nel 2010 (sent. n. 18477) in materia di approvazione e revisione **ai fini della revisione come: "l'errore determinante la revisione delle tabelle millesimali ai sensi del valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto"**. In particolare la Corte di tali presupposti, già dalla prospettazione dell'iniziale domanda dell'attrice laddove si assumeva che le spese condominiali relative ai portici, che in realtà erano di proprietà esclusiva dei singoli, erano inclusi nella tabella per la ripartizione delle spese relative alle scale, ma era sostenuta l'esistenza di vani inutilizzabili ed inabitabili che partecipavano per intero al ripartimento misura ridotta o non parteciparvi affatto" (Cass. 25 settembre 2013, n. 21950).

Di conseguenza per operare la revisione o la modifica occorre: *"sia per revisionare o modificare la natura di esse, il giudice deve verificare i valori di tutte le porzioni, tenendo conto di tutti gli e l'esposizione - incidenti sul valore effettivo di esse, e quindi adeguarvi le tabelle, eliminando gli"* (Cass. 2013, n. 21950). Infine la legge di riforma del condominio specifica che l'errore rilevante riguarda il solo amministratore e non di tutti i condomini, cosa necessaria prima dell'entrata in vigore del regolamento. Occorre ricordare che non bisogna necessariamente **ricorrere in giudizio per revisionare le tabelle** ma si può ricorrere anche mediante Mediazione o negoziazione. In riferimento al quorum deliberativo già dal 2010 la Cassazione ha stabilito che *"le tabelle millesimali, al pari di quelle di revisione delle stesse, non hanno natura negoziale; neppure quando sono approvate all'unanimità dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1127 del regolamento"*.

Con la recente sentenza **n. 11575/2017** la Corte di Cassazione conferma il principio di diritto secondo cui *"le tabelle millesimali ai sensi del n. 1 art. 69, disp. att., c.c. [1] deve corrispondere ad una obiettività dell'edificio e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle"*.

Dalla lettura del testo si evince che veniva impugnata la sentenza di primo grado davanti alla Corte di Cassazione per la revisione delle tabelle millesimali ed accolto il ricorso proposto dichiarando erronee le tabelle elaborate dal consulente tecnico d'ufficio.

In particolare, la Corte d'Appello aveva ritenuto le tabelle millesimali in discorso predisposte di natura negoziale e che quindi era possibile la **procedura di revisione delle stesse ai fini della revisione** e che quindi era possibile la **procedura di revisione delle stesse ai fini della revisione** obiettiva tra il valore effettivo ed il valore proporzionale attribuito a ciascuna unità immobiliare.

Dopo tale decisione la parte soccombente ricorreva in cassazione ritenendo che la Corte di Appello

nell'ambito di applicazione di cui al n. 1 art. 69 disp. att. c.c. mentre nell'atto di citazione la ricorso articolo; si ravvisasse violazione dell'art. 360, comma I, n. 3, c.p.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 6 comma I, n. 5, c.p.c.; infine che la Corte d'Appello non impiegava correttamente la nozione di errore

In merito alla questione relativa all'errore nelle tabelle condominiali, la Cassazione riteneva infondata il ricorso al quale la nozione di errore deve ricollegarsi ad una obiettiva divergenza tra il valore effettivo di esse attribuito nelle tabelle.

La Suprema Corte, inoltre, chiariva il fatto che ***nell'opera di redazione delle tabelle millesimali piani cioè ad esempio estensione, altezza, ubicazione ed esposizione ed in particolare, nel caso di "altezza" al momento di redazione delle tabelle millesimali preesistenti.***

In conclusione, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e confermava, con chiarezza, quello con cui era stata disposta la modifica o rettifica delle tabelle millesimali per un errore redazionale.

Riassumendo per sommi capi, per provare l'errore redazionale (obiettivamente verificabile) è sufficiente dimostrare l'esistenza di una divergenza obiettiva tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari dell'edificio e quello indicato nelle tabelle millesimali.

Fonti:

Articolo tratto dalla rivista telematica condominiweb.com, Impugnazione delle tabelle millesimali: per chi non si arrende, Giancola, <http://www.condominioweb.com/tabelle-millesimali-revisione.13806#ixzz4i4ZZjmiR> ;

Note:

[1] Art. 69 disp. att. c.c. – “I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'art. 1123 c.c. in:

- 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
- 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di irruzione, di demolizione o di altra opera, il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino è alterato per più di un quinto.

[2] Manuale del condominio riformato, diritto sostanziale e processuale, giurisprudenza, casistica, a cura di I. G. Caracciolo, Giuffrè, 2011, pag. 100.